Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Inaugurazione anno giudiziario 2020

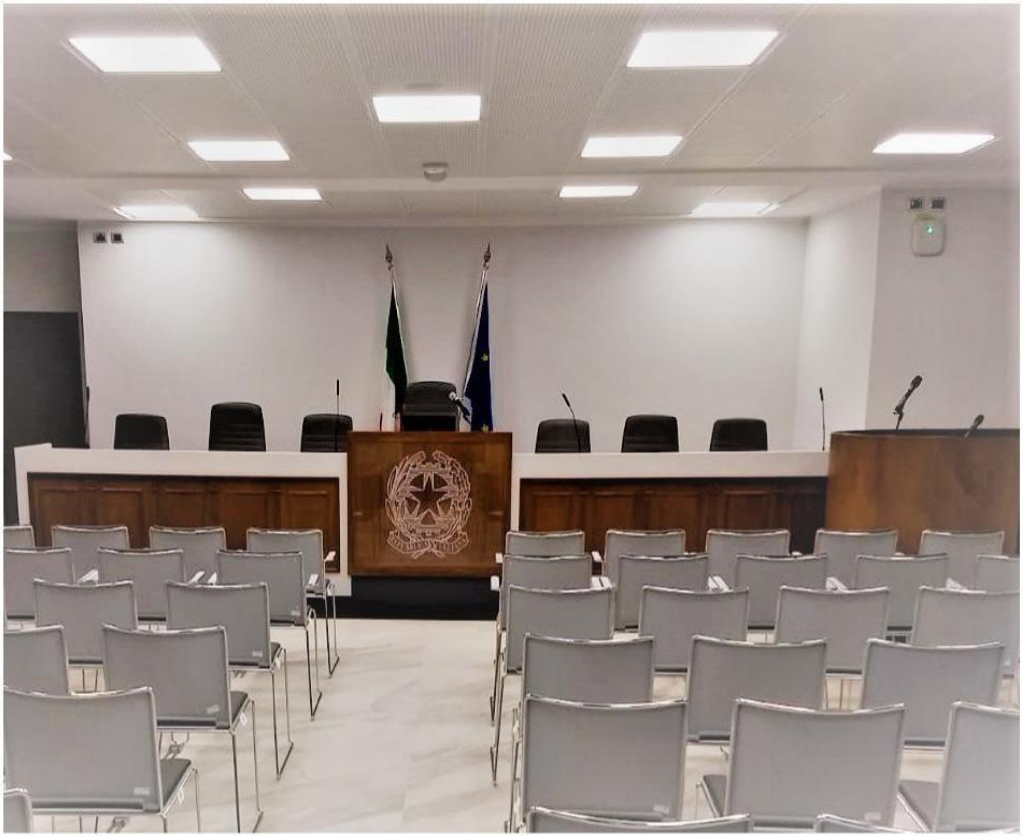

Relazione del Presidente Giuseppe Caruso

Genova - 14 febbraio 2020

Un cordiale benvenuto a tutti i presenti, pure a nome degli altri magistrati del Tribunale, del segretario generale e del personale tutto.

Saluto, in particolare, le Autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti delle altre Magistrature e gli Avvocati liguri - del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici - nonché il prof. Michele Papa, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza, organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa, e il cons. Roberto Pupilella, nella veste di Segretario Delegato per i T.A.R., in rappresentanza del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Saluto, infine, il cons. Luca Morbelli, componente del Direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

Un benvenuto speciale, che serva anche da presentazione all'uditorio, ai due nuovi colleghi che hanno assunto servizio solo da alcuni giorni, Liliana Felleti e Alessandro Basilico e al neo segretario generale Simona D'Urbano, a sua volta appena arrivata.

Sono di nuovo chiamato, stavolta *pleno iure*, a condurre la cerimonia di inaugurazione solenne dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, come avevo già fatto qualche anno fa, nella veste di delegato del Presidente, quando peraltro, per l'inadeguatezza dei locali allora disponibili - quelli di via dei Mille bellissimi, ma poco funzionali - si era costretti a tenere la cerimonia fuori dalla sede istituzionale.

Oggi abbiamo, invece, la magnifica sala d'udienza nella quale ci troviamo, unica, tra quelle da me frequentate in tanti anni di lavoro, dalle cui finestre si può ammirare il mare e il lento avvicinamento al porto di navi di ogni tipo e stazza.

Ma delle vicende della sede ha già parlato, lo scorso anno, il mio predecessore. Egli ha pure ricordato le dolorose vicende che hanno interessato Genova, nei loro risvolti legali, afferenti anche l'attività del Tribunale, impegnato nella decisione delle controversie insorte dopo il crollo del ponte "Morandi", attribuite dal Legislatore alla sua competenza esclusiva.

Non posso esimermi, al riguardo, dal ricordare subito come le più importanti tra le controversie in questione siano al momento sospese, in attesa del vaglio da parte della Giudice delle leggi delle

questioni di legittimità costituzionale della normativa emanata per la demolizione e ricostruzione del ponte, ad essa rimesse dal Tribunale alla fine dello scorso anno.

Colgo l'occasione per sottolineare come la terribile sciagura non abbia certamente fiaccato lo spirito dei genovesi, che ho ritrovato intatto, se non ancora più combattivo. Del resto, la storia di Genova è quella di una città indomita, che ha sempre reagito virilmente alle ricorrenti avversità, con concretezza e realismo, in sintonia con un "mugugno" tradizionalmente mai vittimistico, bensì operoso e fattivo.

Si tratta di un *humus* unico, che mi ha a suo tempo conquistato, inducendomi – appena è stato possibile – al ritorno in Liguria, per rinnovare una straordinaria esperienza professionale ed umana, della quale inizia ora la seconda stagione.

E devo subito dare conto ai cittadini liguri dello stato in cui si trova la giustizia amministrativa nella loro regione.

Questo rendiconto rappresenta, evidentemente, una occasione formale, che però non deve degradare a mera "liturgia". Ciò impone a chi "officia" la cerimonia di rifuggire dal troppo e dal vano, sforzandosi di fornire ogni anno, per quanto possibile, un effettivo contributo di conoscenza e di riflessione, con riferimento all'operato della pubblica amministrazione e del suo giudice.

Ciò, si badi bene, mantenendo sempre viva l'attenzione (e l'interesse) degli ascoltatori, senza abusare della loro pazienza.

In coerenza, la relazione si svolge su quattro essenziali direttrici:

1) Il quadro generale;
2) La giustizia amministrativa in Liguria;
3) I numeri del T.A.R. Liguria;
4) Le massime delle principali decisioni.

Nelle tabelle allegate, poi, le statistiche e la composizione del Tribunale.

1) Il quadro generale.

Negli ultimi trent'anni il processo amministrativo, seguendo l'evoluzione del diritto sostanziale, ha cambiato volto, passando da giudizio fondamentalmente difensivo – volto ad assicurare tutela agli amministrati nei confronti degli atti autoritativi degli uffici pubblici, con lo strumento dell'annullamento – a giudizio sul rapporto amministrativo, del quale è il giudice è chiamato sempre più spesso ad accertare il contenuto e, conseguentemente, a statuire sulla fondatezza o meno delle pretese che i cittadini vantano nei confronti dell'amministrazione (con sentenze di accertamento e di condanna). Ciò in un quadro sempre più caratterizzato da regole e interventi giurisprudenziali di origine europea, che configurano ormai un "diritto comune" dell'Unione.

Emblematica dell'inizio di tale mutazione può considerarsi la legge n. 241/1990 – che nel 2020 compie per l'appunto 30 anni – la quale è rubricata come legge sul procedimento, ma configura in realtà la prima e finora unica disciplina generale (in aggiornamento permanente) della funzione amministrativa, paragonabile, in campo privato, agli articoli del codice civile relativi alle obbligazioni ed ai contratti in generale.

Sul piano organizzativo ed operativo, una svolta fondamentale è, poi, intervenuta con il D.Lg.vo n. 29/1993. Sulla base della normativa da esso dettata (fino all'oggi vigente D.Lg.vo n. 165/2001), il dirigente ha un rapporto di lavoro "privatizzato". Egli deve raggiungere obiettivi di gestione preventivamente concordati con gli organi di indirizzo politico dell'amministrazione nella quale opera e non può più identificare, come in passato largamente avvenuto nei fatti, lo scopo del suo agire nel rispetto formalistico della normativa vigente, incongruamente visto come un obiettivo in sé (da "massimizzare").

La logica dell'attività amministrativa sostanziale è così cambiata, sta cambiando e sperabilmente cambierà ancora. Al centro, e non più sullo sfondo, sta l'obiettivo da raggiungere. La legittimità formale del suo operato non dovrebbe più essere la principale (o peggio, l'unica) preoccupazione dell'amministrazione, ma un vincolo della sua attività, mentre lo scopo fondamentale dovrebbe essere raggiungere l'obiettivo individuato, come è logico che sia.

Sul piano legislativo sono state emanate una serie di leggi per "avvicinare" i pubblici poteri ai cittadini e migliorare l'efficienza di una nuova amministrazione "partecipata". Da ultimo, si pensi

all'accesso "civico". Sempre più spesso, inoltre, l'amministrazione agisce tramite strumenti di tipo formalmente privatistico, sicché si determinano nuove forme di attività amministrativa (come le società miste), che abbisognano di specifica considerazione.

Nell'ambito di tale processo evolutivo si è inserita nel 1999 la presa di posizione della Cassazione, poi fatta propria dal Legislatore, sulla risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo, che rende di necessità ben più "sostanziale" l'indagine del giudice e la tutela offerta dall'ordinamento a fronte dell'attività dei pubblici poteri.

Nella medesima direzione vanno, inoltre, tutta una serie di innovazioni concernenti il processo amministrativo: la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio generale di legittimità, l'impugnabilità con motivi aggiunti dei provvedimenti sopravvenuti, la disciplina del silenzio. I nuovi assetti sono stati recepiti e trovano collocazione sistematica nel codice del processo amministrativo, emanato con il D.Lg.vo n. 104/2010.

Ancora, l'art. 21 *septies* della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005) - nel consacrare l'esistenza della categoria della nullità del provvedimento amministrativo, da sempre argomento oggetto di accese discussioni in dottrina – dispone che è, tra l'altro, nullo il provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato. Ciò determina un'estensione notevolissima della tutela a favore del cittadino, in termini di sostanza. Nell'elaborazione giurisprudenziale precedente, infatti, solo gli atti "elusivi" del giudicato venivano considerati nulli, mentre gli atti semplicemente in violazione del giudicato erano ritenuti meramente annullabili e dunque da impugnare *ex novo*. Ora, invece, il Legislatore ha chiarito che, una volta che il giudice si è pronunziato con sentenza passata in giudicato, la sua decisione si impone in maniera assolutamente cogente e può azionarsi innanzi al giudice dell'ottemperanza, dotato di giurisdizione di merito e del connesso potere di adottare una decisione sostitutiva di quella che l'amministrazione riottosa non vuole assumere.

L'intervento normativo dal quale si evidenzia con maggiore chiarezza l'afflato sostanzialistico che ha costantemente caratterizzato il Legislatore negli anni recenti è tuttavia l'art. 21*octies* della legge n. 241/1990 (anch'esso introdotto dalla legge n. 15/2005), il cui secondo comma introduce due previsioni "rivoluzionarie".

La prima è nel senso che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In base alla seconda, il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il Legislatore ha, evidentemente, voluto evitare che provvedimenti "giusti" nel contenuto incappino nella mannaia dell'annullamento a causa di meri vizi formali.

A ben vedere, peraltro, l'evoluzione prospettata dalle disposizioni in esame è del tutto coerente con quella che sta interessando l'amministrazione nel suo complesso e, come sopra rilevato, specialmente, l'ambito organizzativo.

In proposito, merita particolare attenzione la previsione dell'art. 21 *octies* concernente il mancato avviso di avvio del procedimento, che riguarda tutti i provvedimenti, anche di contenuto discrezionale.

In questo caso è infatti consentito all'amministrazione di eccepire e provare in giudizio – in una sorta di sanatoria processuale – che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere che quello assunto.

Orbene, un provvedimento adottato senza avviso di avvio del procedimento è anche un provvedimento che non ha tenuto conto delle eventuali osservazioni che sarebbero pervenute, né ha motivato in ordine alle stesse. Ne deriva che la sua sanabilità processuale postula, come nel più sta il meno, anche quella di un provvedimento che, in presenza di avviso di avvio del procedimento, abbia per l'appunto omesso di tener conto delle relative osservazioni o non abbia debitamente motivato.

In definitiva, il giudice risulta oggi tendenzialmente chiamato a ricostruire il corretto contenuto dispositivo dei provvedimenti, a prescindere dall'eventuale presenza di vizi formali e procedimentali.

Più in generale, egli non può limitarsi ad annullare per motivi formali, ma, se appena è possibile, deve individuare il corretto assetto di interessi (pubblici e privati) che connota la fattispecie sottoposta al suo giudizio.

D'altronde, all'antica amministrazione burocratica corrispondeva, coerentemente, un modello di controllo formale e meramente cassatorio (si pensi all'annullamento per difetto di motivazione), che non è invece in sintonia con l'amministrazione per obiettivi, erogatrice di servizi.

Se si richiede alla P.A. di raggiungere, nel rispetto della legalità, determinati risultati di interesse pubblico, non si può valutare il suo comportamento senza tener conto anche della sostanza, cioè degli effetti in concreto del suo agire.

Il passaggio da giudice dell'atto e della forma al giudice del rapporto e della sostanza risulta, tuttavia, lento e difficile per operatori la cui formazione culturale è avvenuta su postulati opposti.

Questi fermenti sollecitano, nei fatti, un complessivo ripensamento dell'àmbito del merito amministrativo non sindacabile dal giudice, che consenta, per esempio, a quest'ultimo, magari con un più elastico utilizzo del criterio di valutazione della *chance* perduta, di non lasciare senza risposta le domande risarcitorie relative a ipotesi nelle quali una riadozione del provvedimento amministrativo annullato non è possibile. Oppure che permetta al giudice, superando le sue residue resistenze "culturali", di fornire riscontro alle istanze inevase da parte dell'amministrazione anche quando si tratti di esercitare poteri discrezionali.

La tralaticia affermazione di impossibilità per il giudice di effettuare simili valutazioni, in quanto le stesse sarebbero "riservate" all'amministrazione non sembra, del resto, rappresentare un ostacolo insormontabile.

Si è al riguardo rilevato che – anzi – è la stessa legge che afferma, determinando un parametro legale di valutazione, che "l'attività amministrativa persegue i fini indicati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario" (art. 1 legge n. 241/1990).

Avverso la delineata espansione dei poteri di sindacato del giudice amministrativo si oppone, tradizionalmente, il principio di separazione dei poteri, la competenza tecnica dell'amministrazione e la sua "legittimazione democratica" (può decidere nel merito chi si sottopone al vaglio elettorale).

Nessuna di tali obiezioni appare decisiva.

Il principio di separazione dei poteri (e la conseguente c.d. riserva di amministrazione) non è in realtà previsto da alcuna disposizione espressa e trova nella stessa Costituzione formale, oltre che in quella materiale, una tale serie di eccezioni da far dubitare della sua vigenza anche quale principio implicito.

Basti al riguardo rilevare che l'esecutivo (a mezzo di decreti legge, decreti legislativi e regolamenti) rappresenta la principale fonte di norme dell'ordinamento, che la Corte costituzionale oltre a rilevare l'incostituzionalità delle leggi spesso e volentieri le riscrive di sana pianta (v. ad esempio la sentenza n. 204/2004) e che di leggi provvedimento è satura la Gazzetta ufficiale (e più ancora i bollettini regionali).

Lo stesso giudice amministrativo si sostituisce all'amministrazione in sede di esecuzione del giudicato, senza che si dubiti che ciò avvenga in violazione del principio di separazione dei poteri.

In ordine alla competenza tecnica dell'amministrazione, l'intervenuta attribuzione al giudice della legittimità della possibilità di avvalersi di consulenti tecnici elimina alla radice ogni ostacolo all'espansione del contenuto delle sue pronunce.

Per quanto riguarda, infine, la pretesa legittimazione democratica delle decisioni dell'amministrazione, occorre rilevare che oggi solo una parte minima dei provvedimenti amministrativi è assunta da organi elettivi, giacché a seguito del D.Lg.vo n. 29/1993 la gestione è separata dall'indirizzo politico e viene assicurata dalla dirigenza pubblica. Quest'ultima è composta da soggetti che non hanno alcuna legittimazione democratica, ma al pari dei giudici (e non sempre) solo quella che discende dall'aver superato un concorso.

In definitiva, non sembrano sussistere ostacoli di principio ad una riparametrazione del merito amministrativo che limiti l'insindacabilità da parte del giudice della legittimità, nel contesto del vizio

di eccesso di potere, ai soli atti assunti da autorità politiche, nell'esercizio della loro potestà di indirizzo.

In tal modo il controllo del giudice risulta più coerente con le attuali modalità di esercizio delle potestà amministrative, rendendo reale ed immediata la tutela offerta ai cittadini.

Le considerazioni fin qui svolte, che un tempo sarebbero state considerate lesive delle prerogative dei pubblici poteri - se non eretiche - sembrano frutto di una "lettura" dell'ordinamento in consonanza con quella operata qualche giorno fa dallo stesso Presidente del Consiglio di Stato, in occasione della annuale relazione sulla giustizia amministrativa:

Anche la cognizione, nel nuovo processo, assume una fisionomia ben diversa: non solo concerne la piena conoscenza del fatto (con l'ausilio degli strumenti probatori occorrenti), ma estende il controllo di legittimità alla discrezionalità tecnica. In virtù di ciò, in settori tradizionali (per esempio, quello dei beni culturali o dei concorsi universitari, mentre resiste quello degli esami di abilitazione) o di più recente rilevanza (soprattutto quello delle sanzioni e della regolazione economica, sia pure con accenti che devono restare differenti), l'area del "merito" amministrativo resta confinata alla scelta vera e propria, mentre il giudice valuta se la scelta effettuata in concreto sia quella dotata di "maggiore attendibilità" e non semplicemente quella comunque riconducibile al novero delle opzioni possibili.

Sotto altro profilo, il concetto di inesauribilità del potere viene ridefinito in termini di "inesauribilità limitata", perché non sarebbe più tollerabile che il potere sia nuovamente esercitato in forma scorretta.

E così, il Consiglio di Stato ha di recente ritenuto che, per salvaguardare l'effettività della tutela, la riedizione del potere amministrativo resta preclusa da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell'affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri".

E' evidente come, in tale contesto, il giudice amministrativo veda aggravato il suo compito, tra l'altro in una situazione di estrema difficoltà, se non incapacità, del Legislatore di effettuare scelte precise. Le leggi, infatti, si limitano spesso ad esprimere, con clausole generali, principi privi di reale

contenuto precettivo, senza individuare il punto di effettiva composizione dei multiformi interessi in campo (ambiente, salute, lavoro, sviluppo economico).

In sede di attuazione di siffatte clausole generali, dunque, la responsabilità ultima rimane in capo a chi alla fine decide, cioè al giudice. Specialmente al giudice amministrativo, al quale viene così, non di rado, imputata non una decisione tecnica sulla legittimità dell'operato della burocrazia, ma una volontà "politica" di dirimere, in un senso o nell'altro, il conflitto di interessi che ha originato la controversia.

Ne discende che il pericolo di "delegittimazione" del giudice – sotto un duplice aspetto: in quanto "competente" e in quanto "partigiano" - si fa sempre più incombente e merita la massima attenzione.

Come affrontare questi frangenti? Non è facile a dirsi: tuttavia sicuramente non abdicando al gravoso compito che l'ordinamento assegna al giudice amministrativo.

In tempi così difficili, il giudice dell'amministrazione ha il dovere di svolgere le sue funzioni con equilibrio ed attenzione massimi, sforzandosi di garantire la piena imparzialità – auspicabilmente anche quella "percepita" - delle sue decisioni, senza mai perdere di vista l'esigenza che esse, senza incomprensibili bizantinismi, forniscano ai cittadini risposte "eque".

2) La giustizia amministrativa in Liguria.

La giustizia amministrativa in Liguria gode di buona salute.

Mi sento di affermare che i giudici del Tribunale amministrativo della Liguria hanno pienamente adempiuto nel corso del 2019 al dovere sopra richiamato, con la preziosa collaborazione del personale di segreteria, e, mediamente, hanno raggiunto risultati più che buoni, sia dal punto di vista quantitativo sia, credo, da quello qualitativo.

A quest'ultimo proposito, può forse essere considerato indizio della credibilità istituzionale del nostro T.A.R. il modo pacato ed equilibrato con cui l'opinione pubblica locale e nazionale, per il tramite degli organi di informazione, ha reagito a fronte delle decisioni assunte su questioni di grande rilevanza. Valga, per tutti, l'esempio della già ricordata procedura di ricostruzione del ponte sul Polcevera, che ha visto l'attribuzione al T.A.R. Liguria di una competenza esclusiva in netta controtendenza con decenni di accentramento presso il T.A.R. Lazio delle cause più rilevanti.

Né appare privo di significato, in tale ottica, il fatto che il Tribunale sia rientrato, insieme al Consiglio di Stato ed al T.A.R. Campania, tra le tre sedi "attive" dell' *Open day* della giustizia amministrativa, riuscita manifestazione tenutasi il 18 novembre 2019, in collaborazione con l'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti e della sua associata ligure.

Il Tribunale ha operato nel corso del 2019 con un organico di soli 7 magistrati (su 10 in organico) e, solo da qualche giorno, ha ottenuto l'assegnazione di due nuovi colleghi. Tuttavia, il contestuale trasferimento di Paolo Nasini fissa in 8 il numero dei magistrati operativi nel 2020. La presenza di un magistrato in più consentirà, comunque, il corretto svolgersi delle udienze della seconda sezione (finora composta da solo tre giudici) e favorirà una migliore organizzazione del lavoro, con aumento della produttività.

Per converso, note in chiaroscuro descrivono la situazione del personale amministrativo, giacché gli uffici hanno perduto nel 2019 due addetti e altri due lasceranno il servizio nel corso del 2020. In positivo, va invece ricordato la presa di servizio (avvenuta con decorrenza 1 gennaio 2020), dopo anni di supplenze da parte di funzionari "in prestito" da altre sedi, di un segretario generale di ruolo, che potrà meglio mettere a punto la macchina amministrativa. Da segnalare, infine, anche

l'intervenuto comando, nel corso del 2019, di un funzionario, proveniente dalla Regione, che potrà in corso d'anno assicurare la continuità operativa, dopo il previsto collocamento a riposo dell'attuale dirigente della prima sezione, dott.ssa Angela Calcagno, che nell'occasione tengo a ringraziare specificamente per la lunga e proficua attività svolta nel Tribunale.

Malgrado le carenze di organico, nel corso del 2019 il contenzioso è stato fronteggiato in maniera efficace, pervenendo ad una non irrilevante riduzione dell'arretrato (- 8%, corrispondente a 216 ricorsi pendenti in meno).

Mi sia consentito sottolineare, al riguardo, che in Liguria i tempi medi di definizione delle controversie amministrative risultano del tutto accettabili, attestandosi poco sopra i due anni. E va chiarito che le cause urgenti sono definite ben prima.

Nel 2019, avverso le decisioni del nostro T.A.R. è stato avanzato appello solo nel 14% dei casi (nel 2018 la percentuale era stata del 14,5%), dato che appare del tutto fisiologico.

E', peraltro, mio intendimento predisporre ed attuare nel corso di quest'anno, un programma per la gestione dei processi pendenti (ex art. 37 del D.L. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011), in sinergica condivisione con il Foro di obiettivi e strategie.

Nei prossimi giorni avvierò gli opportuni contatti con i Consigli dell'Ordine della Liguria e le Associazioni degli avvocati, per l'approntamento di un "tavolo" di consultazione permanente, che si occupi anche della tematica applicativa del P.A.T. (Processo Amministrativo Telematico).

Sarà, parimenti, promosso un pieno utilizzo delle potenzialità dell'Ufficio del processo, cui saranno adibiti i giovani laureati ammessi a tirocinio presso il Tribunale, in esito al bando pubblicato nei giorni scorsi.

Ritengo che tutto ciò consentirà, pur non rientrando nel 2020 il nostro T.A.R. tra quelli ammessi al programma annuale di smaltimento straordinario dell'arretrato di cui all'allegato 2, art. 16, cod. proc. amm., di migliorare ulteriormente la tempestività della sua azione, diminuendo il numero dei ricorsi pendenti ed i tempi medi di decisione.

Confido di potere, l'anno prossimo, presentare in questa sede dati che confermino in concreto il raggiungimento di siffatto obiettivo di efficienza.

3) I numeri del T.A.R. Liguria.

Occorre passare adesso ai numeri, forse un po' noiosi, ma sicuramente significativi.

L'uditorio non si allarmi. Mi limito allo stretto indispensabile, rinviando per il resto alle tabelle allegate alla relazione, anche quest'anno egregiamente redatte dall'assistente informatico, sig.ra Simona Rossi.

Nel 2019 è pervenuto al Tribunale un numero di ricorsi in leggero aumento (+ 3%) rispetto all'anno precedente (885, contro 860 nel 2018). Tale aumento può imputarsi quasi esclusivamente all'incremento delle domande di esecuzione del giudicato (ivi inclusi i decreti emessi dalla Corte d'appello in esecuzione della c.d. legge Pinto sugli indennizzi per ritardi processuali, in aumento del 30%), che sono state ben 107, con un incremento del 50% rispetto alle 69 del 2018 (il dato riferito ai soli ricorsi di legge Pinto, invece, è di 63 ricorsi, contro i 45 del 2018).

I ricorsi decisi nel 2019 sono stati 1136, in linea con il risultato del 2018 (1134).

Complessivamente il Tribunale ha definito nel 2018 un numero di controversie (1.082) del 22% superiore a quello delle controversie iniziate nell'anno medesimo (885).

Nel predetto numero di 1.082 sono, tuttavia, ricomprese anche le controversie che si sono concluse con decreti di estinzione per intervenuta perenzione (150). Limitandosi alle decisioni delle cause "vive", si perviene comunque ad un numero di sentenze (932) significativamente superiore a quello (885) dei ricorsi presentati nell'anno.

Significativo anche il fatto che degli 885 ricorsi del 2019, ben 382 (il 40%) sono stati definiti nel corso dello stesso anno.

Sono, evidentemente, ottimi risultati che fanno della nostra Liguria una delle Regioni in cui la giustizia amministrativa può vantare una migliore efficacia. Il suo raggiungimento è stato possibile grazie all'appassionato lavoro ed al grande impegno profuso dai colleghi e dal personale amministrativo, che ancora una volta devo ringraziare vivamente.

Spero, del resto, che si possa fare ancora meglio in futuro. I ricorsi pendenti si sono ridotti a 2.513 (- 216, cioè l'8 %, rispetto ai 2.729 del 2018), sicché, come prima anticipato, a fronte di un numero di decisioni nell'anno 2019 pari a 1.082, il tempo medio statistico di definizione delle controversie innanzi al T.AR. Liguria si attesta ormai su circa due anni e due mesi, cioè ben al di sotto del triennio ritenuto congruo, anche a livello europeo, per la definizione delle cause in primo grado.

Sotto l'aspetto dei contenuti, l'analisi delle controversie instaurate nel 2019 innanzi al T.A.R. genovese – si veda, allegata, una breve rassegna di massime delle principali decisioni assunte – puntualizza le osservazioni generali sopra svolte.

A parte le esecuzioni del giudicato, come visto prima in rilevante crescita (107 ricorsi nel 2019, a fronte dei 69 del 2018), la materia nella quale si è determinato il maggior contenzioso è, *more solito*, quella dell'edilizia e urbanistica, che nel 2019 è pervenuta a 204 ricorsi, contro 199 nel 2018 (con un incremento del 7%), a conferma della storica criticità del settore in Liguria, legata verosimilmente alla particolarità del territorio ed a fattori orografici.

Segue, a distanza, il contenzioso in materia di appalti pubblici, in leggera flessione rispetto al 2018 (88 ricorsi nel 2019, 84 l'anno precedente). Da segnalare il gran numero di controversie intervenute sulle forniture di materiale sanitario.

In forte decremento le liti concernenti gli stranieri (- 40%) che sono state nel 2019 solo 71, a fronte delle 119 nel 2018.

Autorizzazioni e concessioni seguono da vicino (67 ricorsi nel 2019, contro i 62 del 2018), in leggera crescita (in evidenza le liti per le concessioni di aree portuali). Come pure le controversie di Comuni e Provincie, che peraltro sono aumentate del 50% rispetto all'anno precedente (nel 2019 sono 50, mentre erano 34 nel 2018).

Anche la sicurezza pubblica ha visto aumentare il numero dei ricorsi (passati a 61, da 52 nel 2018: + 20%), la gran parte relativi alle armi ed ai c.d. DASPO, oltre che alle sempre delicate informative interdittive antimafia.

In forte calo le liti di pubblico impiego (48 in luogo delle 80 del 2018).

Tendenza di crescita decisa, invece, per istruzione (+ 50%, 15 ricorsi contro 8 nel 2018) e, soprattutto, università (6 ricorsi contro solo 1 nel 2018, + 500%). In quest'ultimo, caso si tratta di contestazioni dell'esito dei concorsi a cattedra, oggetto di critiche serrate da parte dei candidati non vincitori.

4) Le massime delle principali decisioni.

Si allega una breve rassegna delle più significative decisioni pubblicate dal Tribunale nel corso del 2019, suddivise per materia, che è stata predisposta – come di consueto - dal Cons. Luca Morbelli, coadiuvato quest'anno dalla dott.ssa Guendalina Prandi.

Consigliere Luca Morbelli – Dott.ssa Guendalina Prandi

Selezione della giurisprudenza anno 2019

ACCESSO

APPALTI

ARMI

BENI PUBBLICI

COMUNE E PROVINCIA

COMMERCIO

CONCESSIONI e AUTORIZZAZIONI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

EDILIZIA e URBANISTICA

ESPROPRIAZIONE e OCCUPAZIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA

MAGISTRATI

OPERE PUBBLICHE

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

PROCESSO AMMINISTRATIVO

PROTEZIONE CIVILE

PUBBLICA SICUREZZA

PUBBLICO IMPIEGO

RIFIUTI

SANITA'

STRANIERI

ACCESSO

II, 20 dicembre 2019, n. 957
La legittimazione all'accesso civico disciplinato dall'art. 5 d.lgs. 33/13 nonrisulta subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, bensì appare traguardabile alla stregua di una legittimazione "*in re ipsa*".
Il carattere "politico" delle funzioni svolte da un determinato ente, ed il correlativo interesse pubblico (*melius*: collettivo) alla conoscibilità e controllabilità del buon esercizio di tali funzioni, legittima l'estesa accessibilità ai documenti, alle informazioni, ai dati e agli atti di cui l'ente dispone.
Il segreto commerciale, definito dall'art. 98 del D.Lgs. n. 30/05 (Codice della proprietà Industriale), non esaurisce la categoria degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica" idonei a paralizzare l'accesso civico.
La dimostrazione del pregiudizio concreto agli interessi protetti che giustifica il diniego di accesso deve essere ancorata sia alla sussistenza di elementi rivelatori dell'effettiva incidenza negativa dell'ostensione sugli interessi economici e commerciali della controinteressata, sia alla dimostrazione che solo il diniego di ostensione avrebbe evitato, o potuto evitare, il lamentato pregiudizio.
Tale pregiudizio non sussiste nel caso in cui sia richiesta l'ostensione del contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia, relativo al trasporto pubblico locale

I, 7 giugno 2019, n. 510
Colui il quale subisce un procedimento sanzionatorio edilizio ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza edilizia, a partire dagli atti di iniziativa e di preiniziativa quali denunce, segnalazioni o esposti.

I, 18 marzo 2019, n. 233
Il diritto di accesso deve ritenersi consentito anche con riguardo al "piano di impresa" allegato alla concessione strettamente richiamato da quest'ultima al fine di specificarne l'oggetto, con riferimento alla descrizione delle attività da svolgere e ai "traffici", in quanto documento da considerarsi parte integrante della concessione medesima. Non essendo possibile, in mancanza di ostensione, comprendere se ed in che misura il piano di impresa contenga segreti commerciali e industriali tali da giustificare la non ostensione del documento a fronte del diritto di accesso vantato da parte ricorrente, deve ritenersi conforme a quanto previsto dagli artt. 22 e ss, l. n. 241 del 1990 disporre l'ostensione di copia del documento richiesto "piano di impresa" allegato alla concessione rilasciata da A.P. in favore della società Spinelli spa, previo oscuramento da parte di A.P. delle parti del piano recanti "segreti commerciali o industriali", con la precisazione che non possono comunque essere oscurate le parti del piano indicanti precisamente l'oggetto dell'attività esercitata in ambito portuale ed integranti comunque l'oggetto della concessione e le modalità di esecuzione della stessa, in particolare dovendosi ostendere, a titolo esemplificativo, le parti del piano recanti la descrizione dei traffici richiamati dall'art. 4 della concessione, le parti del piano che descrivono le modalità di svolgimento dei traffici medesimi e quelle parti che sono strettamente connesse con l'operatività della concessione. In questo senso, quindi, incombe su A.P. l'obbligo di un discernimento che garantisca la piena ostensibilità del piano di impresa con riferimento alle parti strettamente funzionali all'adempimento della concessione e allo svolgimento delle attività oggetto della stessa, oscurando, se del caso e previa adeguata e puntuale motivazione, le sole parti che, recanti segreti commerciali e industriali, non siano strettamente connesse con l'oggetto e l'attuazione della concessione.

I, 11 gennaio 2019, n. 15
E' illegittimo il diniego di ostensione della documentazione richiesta dal privato fondato sulla circostanza secondo cui l'istanza non era stata presentata con la modulistica dedicata, costituente un mero ausilio offerto ai privati il cui mancato utilizzo non autorizza l'amministrazione a soprassedere sulla domanda di accesso ovvero a ritenerla inammissibile.

APPALTI

II 27 dicembre 2019 n. 1024
Allorquando tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica siano del tipo quantitativo o tabellare, postulando l'alternativa secca (si/no) tra l'offerta o la mancata offerta di ciascun elemento, senza alcuna potenziale graduazione del punteggio tra il minimo ed il massimo, e possano essere pienamente soddisfatti da un qualsiasi operatore del settore in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, con l'attribuzione automatica del massimo punteggio, la qualità tecnica dell'offerta finisce per essere del tutto irrilevante al fine dell'aggiudicazione, a tutto vantaggio del criterio del minor prezzo, con la eliminazione di un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici delle offerte e la definitiva frustrazione della *ratio legis* che sta alla base dell'istituto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e del chiaro *favor* legislativo per tale criterio di aggiudicazione.

II, 20 dicembre 2019, n. 973
Non sussiste in capo all'attore l'onere di fornire alcuna prova di resistenza, allorquando i vizi dedotti siano diretti a conseguire non già un'immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, bensì l'annullamento totale o parziale della procedura, e ciò vieppiù nell'ipotesi in cui il vizio riguardi il malgoverno delle regole fondamentali per la corretta valutazione delle offerte, in quanto la *utilitas* che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività.
Dall'art. 95 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 si ricava agevolmente: 1) che la formulazione di sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica non è obbligatoria, ma meramente facoltativa ("possono essere previsti"); 2) che però, allorché siano previsti sub-criteri, essi debbono essere necessariamente accompagnati (vedi la particella congiuntiva "e") dai relativi sub-pesi o sub-punteggi, in quanto, diversamente opinando, non sarebbe possibile stabilire quanto ciascuno di essi "pesi" in vista dell'attribuzione del massimo punteggio disponibile.

II, 26 novembre 2019, n. 902
Nel caso in cui un operatore economico si dolga della suddivisione della gara in lotti di importo ingentissimo, e del conseguente sovradimensionamento dei requisiti di capacità tecnica che gli precluderebbe la partecipazione ad alcuni dei lotti, egli è onerato della tempestiva impugnazione della legge di gara immediatamente lesiva, non rilevando, ai fini della riapertura del termine di impugnazione, eventuali successive rettifiche della medesima, ove queste riguardino distinti profili non oggetto di censura.

II, 22 ottobre 2019, n. 805
A differenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – che fa espresso riferimento ai precedenti commi 1 e 2 - il giudizio circa l'integrità ed affidabilità professionale di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), non concerne i soggetti titolari di specifiche cariche sociali di cui al comma 3, ma "l'operatore economico", sicché è necessario che la condanna ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione riguardi condotte poste in essere nell'interesse dell'impresa concorrente o a suo vantaggio, e pertanto a questa direttamente riconducibili ex art. 5 del D. Lgs. 8.6.2001, n. 231.

II, 7 ottobre 2019, n. 759
La richiesta di accreditamento presso l'Agenzia per l'Italia digitale AGID quale requisito di idoneità professionale a pena di esclusione, in aggiunta alla iscrizione alla CCIAA per l'attività coincidente con quella oggetto dell'appalto, può ritenersi proporzionata all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, soltanto ove il servizio di gestione e archiviazione informatica posto in gara riguardi documenti che, per le loro intrinseche caratteristiche, esigano elevati requisiti in termini di qualità e sicurezza del trattamento dei dati ivi contenuti, in quanto attinenti alla sicurezza e/o alla difesa nazionale, oppure contenenti dati sensibili (cioè quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) o, addirittura, supersensibili (come quelli genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, ex art. 60 D. Lgs. n. 196/2003).

II, 7 ottobre 2019, n. 753
La censura volta a contestare direttamente nei confronti della legge di gara la sussistenza dei presupposti per il ricorso al dialogo competitivo in luogo della procedura aperta o ristretta è inammissibile per originario difetto di interesse, essendo pur sempre necessario che il ricorrente in possesso dei requisiti di partecipazione risulti leso dall'esercizio del potere amministrativo in modo diretto e attuale, nel perseguimento di un bene della vita meritevole di tutela, e ciò in quanto l'interesse dell'operatore economico ad ottenere una lex di gara che gli consenta di competere secundum legem - quando non espressamente tutelato con una norma primaria (come il così detto rito super-speciale di cui all'art. 120 comma 2-bis c.p.a. - ora abrogato - che ammetteva l'impugnazione diretta dei provvedimenti di ammissione degli altri concorrenti ancor prima dell'aggiudicazione definitiva), è recessivo rispetto all'interesse di questi ad ottenere l'aggiudicazione (Cons. di St., Ad. Plen., 26.4.2018, n. 4, § 19.3.12).

II, 13 agosto 2019, n. 688
Nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la scelta relativa alla competenza sulla verifica di anomalia dell'offerta è rimessa alla stessa stazione appaltante in sede di redazione della lex specialis di gara.

II, 13 agosto 2019, n. 698
Nel caso di obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori, le conseguenze del riscontro di un motivo di esclusione relativamente ad un subappaltatore proposto sono differenti a seconda che tale situazione venga accertata in corso di gara (con esclusione dell'offerente), ovvero in un momento successivo alla stipulazione del contratto (con sostituzione del subappaltatore), e tale doppio regime appare conforme alla direttiva n. 2014/24/UE.

I, 19 luglio 2019, n. 655
In sede di gara d'appalto, la non integrale sottoscrizione dell'offerta economica contenuta su fogli separati, per essere la sottoscrizione stata apposta esclusivamente in calce al secondo e ultimo foglio, costituisce una mera irregolarità sanabile.

II, 10 giugno 2019, n. 521
Nel caso di gara bandita per un appalto misto di forniture e servizi, l'operatore che non sia in grado di eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, e che debba pertanto necessariamente associarsi in A.T.I. verticale, non è titolare di un'autonoma legittimazione ad impugnare direttamente la legge di gara per aspetti che concernono le prestazioni per le quali non è qualificato, o che non è in grado di effettuare.

I, 3 giugno 2019 n. 509
La controversia sulla restituzione di somme corrisposte a titolo di anticipazione, basata su di un presunto ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei lavori, e l'escussione della garanzia fideiussoria, inserendosi esclusivamente nella fase esecutiva del rapporto contrattuale risulta inevitabilmente sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

I, 9 maggio 2019, n. 421
La clausola con la quale la Stazione Appaltante, nell'invito a partecipare alla gara, ha previsto specificamente che <<NB. è ammesso solamente il raggruppamento di tipo verticale>> ha natura immediatamente lesiva e deve ritenersi illegittima, per violazione degli artt. 48 e 45 d.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii., non consentendo la normativa vigente alla Stazione appaltante di escludere il modulo partecipativo del raggruppamento o anche solo limitarlo nei suoi connotati essenziali.

I, 29 aprile 2019, n.375
Sulla questione della congruità del punteggio in caso di adozione del metodo del confronto a coppie, la motivazione può ritenersi insita nel punteggio purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa; con la conseguenza che a fronte di parametri valutativi che si articolano in sottocriteri plurimi, la mancata valorizzazione di questi ultimi, mediante il conferimento agli stessi di uno specifico peso ponderale nella formulazione dei punteggi, rende di fatto impossibile comprendere, dalla sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione, sotto quale specifico profilo tecnico una offerta sia stata ritenuta preferibile alle altre.

II, 8 aprile 2019, n. 307
La norma di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs. 50/16 prevede l'esclusione non già nel caso di violazione del costo del lavoro indicato nelle tabelle di cui al decreto ministeriale, ma soltanto per la violazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle dette tabelle. Si tratta di una norma in linea con la giurisprudenza pregressa in materia di tabelle indicanti il costo del lavoro, la quale, da un lato, ha ammesso la derogabilità delle indicazioni risultanti dalle tabelle, qualora l'impresa fornisca idonea giustificazione, mentre, dall'altro lato, ha costantemente escluso la derogabilità dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, precludendo la giustificazione delle relative violazioni. Ove l'offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun accertamento sull'entità degli oneri di sicurezza in relazione all'appalto, accertamento che è previsto solo in caso di verifica di anomalia dell'offerta.

II, 13 marzo 2019, n. 190
Nel caso di indizione di procedura aperta e competitiva per la vendita di un terreno, i motivi con cui si censurano vizi afferenti alla designazione del terzo, attenendo ad una fase successiva a quella di evidenza pubblica conclusasi con l'individuazione dell'aggiudicatario, si appalesano inidonei ad inficiare la validità dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione, giacché, alla luce della disciplina prevista dall'art. 1405 cod. civ. - cui rinviava la lex specialis - l'invalidità della dichiarazione di nomina conduce all'unica conseguenza che il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.

II, 4 marzo 2019, n. 171
Qualora, relativamente all'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, la legge di gara prescriva che i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, l'assoluta e totale uniformità di valutazione e l'identità del coefficiente sistematicamente attribuito dai singoli commissari per ciascuna delle offerte e dei parametri di valutazione costituisce spia e

sintomo dell'eccesso di potere, sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità amministrativa e della falsa applicazione delle disposizioni capitolari.

I, 20 febbraio 2019, n. 132
Lo sbarramento determinato dalla cristallizzazione della soglia *ex* art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, consegue alla sola adozione del provvedimento di aggiudicazione. Ne deriva la persistenza del potere dell'amministrazione di agire in autotutela anche dopo la proposta di aggiudicazione, tanto più che il passaggio all'aggiudicazione (definitiva) è finalizzato anche allo svolgimento di controlli sulla soglia di anomalia che risulterebbero altrimenti vanificati.

II, 11 febbraio 2019, n. 113
Il ricorso volto all'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute per i servizi di trasporto e mensa degli alunni iscritti nella scuola di un Comune ma residenti in un altro Comune, formulata da un'amministrazione nei confronti dell'altra, rientra nella cognizione del Giudice ordinario.

ARMI

I, 21 dicembre 2019, n.1007
La domanda di conseguire la licenza di porto d'armi per uso caccia da parte di soggetto nei cui confronti è stata pronunciata, in anni risalenti, sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragione mediante violenza sulle persone) deve essere valutata contemperando l'aspirazione individuale all'esercizio della caccia con il diritto della collettività a che il porto e l'uso delle armi sia ridotto il più possibile, e che ogni violazione alle sue regole possa far rientrare chi la pone in essere tra la maggioranza dei consociati che non sono abilitati al possesso e al porto degli ordigni offensivi, onde la prima deve ritenersi soccombente.

I, 15 aprile 2019, n. 349
L'Autorità di polizia del tutto ragionevolmente dispone il divieto di detenere armi ex art. 39 t.u.l.p.s. quando il suo destinatario sia un convivente di chi sia stato a sua volta destinatario di un corrispondente divieto: si può senz'altro ritenere sussistente un pericolo di abuso quando il titolare di una licenza conviva con un soggetto cui già sia stata vietata la detenzione, non solo perché è concretamente ipotizzabile che vi sia la possibilità di utilizzare l'arma senza il consenso del titolare, ma anche perché il legame familiare e la convivenza comportano reciproci condizionamenti o tolleranze.

BENI PUBBLICI

II, 22 ottobre 2019, n. 801
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'annullamento di un'ordinanza di sgombero di un manufatto adottata in via di autotutela dalla p.a. ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., qualora oggetto della contestazione non sia la proprietà pubblica del bene.

II, 10 aprile 2019, n. 332
L'art. 39, comma 1, del codice della navigazione, stabilisce che: "la misura del canone è determinata con l'atto di concessione". La norma è chiara nell'individuare nel provvedimento di concessione il momento di esercizio del potere discrezionale nella determinazione del canone. I successivi atti, relativi a ciascuna annualità, con cui l'Amministrazione richiede il canone eventualmente anche aggiornandolo mediante l'applicazione di una percentuale prefissata non costituiscono esercizio di potere discrezionale. Conseguentemente ove un successivo atto ridetermini autoritativamente il canone, tale atto costituirà esercizio della discrezionalità amministrativa ma i successivi atti di aggiornamento del canone non costituiranno esercizio di poteri autoritativi, con conseguente giurisdizione ordinaria

II, 11 febbraio 2019, n. 116
Il canone di mero riconoscimento non può essere applicato qualora la ritrazione di utili o proventi dell'attività derivi in modo indiretto e mediato, ma comunque con un nesso di strumentalità necessaria, dall'impiego del bene demaniale

II, 7 febbraio 2019, n. 97:
E' inammissibile l'impugnazione, da parte di soggetti che adducano una situazione di stabile collegamento giuridico con la zona oggetto dell'intervento (c.d. vicinitas), dell'atto conclusivo della conferenza di servizi di ammissione - ex art. 5 comma 6 del D.P.R. n. 509/1997 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto) - del progetto preliminare alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo, in quanto l'interesse all'impugnazione si concretizza, di regola, soltanto con l'approvazione del progetto definitivo, poiché solo in tale momento l'opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza con le posizioni giuridiche dei soggetti confinanti, mentre al livello di progettazione preliminare l'opera è ancora ad uno stadio iniziale e abbozzato, che, in quanto tale, non è suscettibile di radicare un interesse concreto e attuale all'impugnazione.

COMUNE E PROVINCIA

II, 20 dicembre 2019, n. 984:
I provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'autorità amministrativa proprietaria della strada e governate da un superiore principio di tutela della sicurezza dell'incolumità pubblica (art. 1 D.Lgs. n. 285 del 1992), non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza.

COMMERCIO

II, 20 dicembre 2019, n. 972:
In caso di ordinanza sindacale che limita fortemente l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago (c.d. slot machines), attesa la finalità eminentemente preventiva dell'ordinanza, la comparazione - in termini di adeguatezza e proporzionalità - del sacrificio imposto agli esercenti rispetto all'interesse pubblico perseguito non va operata sulla base della percentuale della popolazione comunale interessata dal fenomeno della ludopatia, quanto del rilievo dei valori e degli interessi - pubblici e privati - in gioco.

I, 30 luglio 2019, n.680:
I limiti dettati a livello di legislazione regionale alle "sale da gioco" non trovano applicazione anche con riguardo alle attività di raccolta e gestione delle scommesse.

II, 29 aprile 2019, n. 384:
La normativa in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge n. 175/1992 non è stata abrogata dalla successiva normativa di liberalizzazione a fini pro concorrenziali del settore: altro è infatti liberalizzare un'attività pubblicitaria prima vietata, altro è conformarne i contenuti minimi in funzione della repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, e quindi, in ultima istanza, della tutela del diritto fondamentale alla salute.

CONCESSIONI e AUTORIZZAZIONI

II, 13 dicembre 2019, n. 952:
In tema di revisione della patente di guida ex art. 128 comma 1 del codice della strada, la gravità dell'infrazione che ha causato un sinistro con feriti, ancorché lievi, è idonea a giustificare il sorgere di dubbi sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida, senza che rilevi l'archiviazione del procedimento penale in cui era stato contestato il reato di cui all'art. 189 del codice della strada, giacché quest'ultimo concerne l'obbligo, a valle di un incidente "comunque" ricollegabile ad un comportamento di guida (e, dunque, anche ad un comportamento conforme alle regole), di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona, sicché dall'archiviazione del procedimento penale nulla può ricavarsi circa la conformità della condotta di guida che ha causato l'incidente alle regole del codice della strada, e dunque sull'idoneità tecnica del conducente alla guida.

II, 7 ottobre 2019, n. 760:
Laddove un regolamento comunale autorizzi in via generale l'esercizio dell'attività di pittore di strada demandando ad un successivo provvedimento l'individuazione di idonei luoghi di esposizione, oltre quelli genericamente destinati agli artisti di strada, l'amministrazione non può vietare sine die tale attività adducendo a motivazione la mancata individuazione dei luoghi idonei dove esercitarla.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

II, 29 aprile 2019, n. 380:
Qualora l'amministrazione ometta di inserire nella lex specialis del procedimento elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico (nel caso di specie, trattavasi dei requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P., previsti dall'art. 5 comma 1 lett. d della legge regionale Liguria 29.6.2004, n. 10), soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione.

EDILIZIA e URBANISTICA

I, 9 novembre 2019, n.857
E' legittimo, in quanto assunto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge regione Liguria 7.2.2008, n.1, il provvedimento comunale con cui viene rideterminato il contributo per il costo di costruzione dovuto per le attività edilizie che realizzano il mutamento di destinazione d'uso di un immobile da ricettivo a residenziale

I, 29 ottobre 2019, n.835:
Ciò che rileva ai fini della validità dell'ordine di demolizione è la corretta individuazione del bene sul quale si trovano le cose abusive e l'individuazione del soggetto proprietario dello stesso (non rilevando in questa sede la questione relativa alla natura e ai presupposti dell'ordine di demolizione notificato nei confronti dell'autore dell'abuso). Laddove il soggetto proprietario sia formalmente corretto (nel senso che tale risulta in forza delle risultanze catastali), l'intervenuto decesso dello stesso poco tempo prima rispetto alla data di emissione dell'ordine di demolizione non incide sulla validità del provvedimento medesimo, ma sulla mera efficacia dello stesso, o per meglio dire, sulla decorrenza del termine per provvedere alla demolizione da parte del soggetto che, in forza della normativa successoria, deve ritenersi tenuto ad adempiere all'obbligo di rimozione dell'abuso.

I, 21 ottobre 2019, n. 782
Il ricupero o la ricostruzione di un rudere è riconducibile nell'alveo della ristrutturazione edilizia, qualora sia possibile accertarne la preesistente consistenza, ovvero, in mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da ricuperare, in quello della nuova costruzione; in particolare, la mancata conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente, tra cui la sagoma, comporta che l'intervento fuoriesca dalla categoria della ristrutturazione edilizia, configurando una nuova costruzione.

I, 21 giugno 2019, n. 547
La SCIA non determina la formazione tacita di un provvedimento amministrativo, sicché i rimedi di tutela del terzo si incentrano sulla possibilità di sollecitare l'esercizio dei poteri inibitori e, ove del caso, di contestare il silenzio serbato dall'amministrazione ovvero di impugnare l'eventuale provvedimento di riscontro negativo.

I, 24 aprile 2019, n. 366
La facoltà di costruire in aderenza sul confine comporta la realizzazione di una parete che, dovendo corrispondere esattamente a quella dell'edificio preesistente, non può avere un'ampiezza maggiore di questa ed estendersi sulla restante parte del confine di proprietà.

I, 29 aprile 2019, n.373
Nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga comunque ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, esso - proprio perché "coincidente" per tali profili con il manufatto preesistente - potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa). Diversamente, nel caso in cui il manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime, occorrerà comunque il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché esso - quanto alla sua collocazione fisica - rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare - indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione - le norme sulle distanze.

I, 25 marzo 2019, n. 274
Ciò che rileva ai fini della qualificazione delle roulottes come costruzioni è la destinazione impressa loro, a prescindere dalla precarietà dell'installazione e dall'astratta rimuovibilità della stessa. È legittimo, pertanto, l'ordine di rimozione di strutture mobili adibite ad esigenze abitative durature, nel caso in cui il privato non abbia previamente conseguito il permesso di costruire necessario per la loro installazione.

I, 25 marzo 2019, n.262
La realizzazione di opere interne ad un sottotetto, tra le quali gli impianti elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento, e le tramezze divisorie, risultando chiaramente finalizzata a variarne l'originaria utilizzazione a deposito, comporta il "mutamento c.d. strutturale della destinazione d'uso" e necessita pertanto di concessione edilizia; consegue l'applicazione della sanzione prevista per le opere in difformità dal titolo originario.

I, 20 marzo 2019, n.237
In caso di intervento edilizio che si sviluppa meramente in altezza, in mancanza dell'indicazione comunale delle parti dell'opera che determinino un ampliamento tale da incidere in concreto sul rispetto della distanza disciplinata dall'art. 26 dPR 495 del 1992, deve ritenersi non operare il relativo vincolo di inedificabilità autostradale.

I, 20 marzo 2019, n.241
Ai fini dell'applicabilità delle fasce di tutela previste dalla disposizione transitoria di cui all'art. 13 della legge regione Liguria 29 luglio 2016, n. 18, non sussiste la competenza dirigenziale ad interpretare le previsioni del PUC in modo tale da estendere normative di tutela dettate dal dm 1444/68 per le zone A. a tutti i distretti AC e ciò neppure ove tale assunto potesse desumersi dalle finalità del piano regolare della Città di Genova del 1924 che aveva accorpato i centri minori ubicati nelle zone circostanti

I, 22 febbraio 2019, n.139
In tema di sanzione paesaggistica, il profitto va rapportato all'effettivo vantaggio economico ottenuto dal trasgressore, ovvero va identificato nell'incremento del valore venale che gli immobili acquistano per effetto della trasgressione, incremento che viene determinato come differenza tra il valore attuale e il valore dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere abusive. E a questo proposito l'aumento di superficie può certamente venire in considerazione ai fini di un aumento di valore dell'immobile o, comunque, dell'accertamento del profitto.

I, 28 gennaio 2019, n.63:
Il certificato di agibilità non assume esclusivamente la ristretta funzione di garantire la conformità delle opere al progetto approvato, ma è volto ad accertare ed attestare che a seguito delle opere eseguite l'edificio (fabbricato) nel suo complesso abbia i requisiti richiesti e, quindi, sia, secondo la sua destinazione, effettivamente agibile, cioè utilizzabile secondo l'uso determinato.

ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE

II, 1 luglio 2019, n. 577
Le provvidenze previste dall'art. 1-bis del D.L. n. 109/2018, che ha dettato disposizioni urgenti per la città di Genova in relazione al crollo del ponte Morandi, si collocano nel quadro di una procedura di espropriazione, di talché, ove non trovi applicazione la speciale disciplina ivi contemplata, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, contenuta nel D.P.R. 8.6.2001, n. 327: le tre indennità di cui all'art. 1-bis comma 2 del D.L. citato non rivestono dunque una finalità genericamente indennitaria della proprietà (finalità cui provvedono ordinariamente le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001), ma di speciale tutela sociale della proprietà "dell'abitazione" (art. 47

comma 2 Cost.), cioè dell'immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.

ISTRUZIONE PUBBLICA

I, 19 settembre 2019, n. 722
Non può essere configurato un diritto all'autorefezione individuale che comporti la possibilità di consumare, durante l'orario della mensa, i cibi portati da casa nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica.

MAGISTRATI

I, 19 luglio 2019, n. 650
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda del giudice di pace per l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro con il ministero della giustizia.
La domanda, tuttavia, è infondata attesa la collocazione effettuata dall'art. 106 comma 2 Cost. dei magistrati in questione tra i funzionari onorari, soggetti per i quali non è prevista l'immissione nei ruoli del personale statale.

OPERE PUBBLICHE

I, 6 dicembre 2019, n. 932
In relazione agli artt. 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8 bis nonché dell'art. 1 bis e dell'art. 4 bis, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; con tali disposizioni infatti il Legislatore è intervenuto nell'ambito del rapporto convenzionale di cui era ed è ancora parte Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) incidendo autoritativamente sull'obbligo/diritto di quest'ultima di porre in essere qualunque attività relativa alla demolizione e ricostruzione del "Viadotto Polcevera", escludendo altresì la società stessa dalla possibilità di partecipare alle gare per gli affidamenti delle opere e servizi necessari per l'esecuzione delle medesime attività e imponendo inoltre alla stessa ulteriori prestazioni patrimoniali, escludendo le tutele approntate dalla stessa Convenzione.

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI

I, 26 agosto 2019, n. 704
L'omessa comunicazione preventiva al Prefetto dell'emananda ordinanza *ex* art 54, comma 4, t.u.e.l. non incide sulla sua legittimità: tale adempimento, infatti, ha soltanto finalità organizzative (consentire al Prefetto l'anticipata predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione dell'ordinanza ed esonerare l'Amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di atti illegittimi), sicché la sua omissione non condiziona la validità e l'efficacia del provvedimento contingibile e urgente.

I, 8 luglio 2019, n. 603
A fronte della precisa e puntuale normativa tecnica introdotta in attuazione della l. n. 257 del 1992, la legittima adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente in materia di amianto presuppone lo svolgimento di un'adeguata istruttoria e di una motivazione estremamente puntuale e dettagliata che dia conto di tutti gli elementi essenziali previsti dal d.m. 6.9.1994. La speciale competenza accordata dall'art. 12, l. n. 257 del 1992 alle ASL, non fa venire meno il potere extra ordinem riconosciuto dall'art. 50, d.lgs. n. 267 del 2000, in capo al Sindaco, essendo quest'ultimo finalizzato a operare in situazioni di pericolo dovuto ad una situazione di pericolo imprevedibile ed eccezionale, attuale ed urgente. D'altronde, perché tale competenza eccezionale sia legittimamente esercitata occorre che nella motivazione del provvedimento sia dato conto in modo preciso e puntuale, in aggiunta a quanto già sopra rilevato, degli elementi peculiari della fattispecie che impongono un intervento contingibile ed urgente.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

II, 26 novembre 2019, n. 903:
Ai sensi degli artt. 15 comma 2 e 11 comma 2 della legge n. 241/1990, agli accordi fra pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, sicché la deliberazione di giunta con cui un comune approva il testo di un protocollo di intesa che impegna il comune ad assumere determinate iniziative nei confronti di altre amministrazioni, benché non possa surrogare la stipulazione del contratto con il sorgere delle relative obbligazioni, nondimeno è idonea ad ingenerare nelle altre parti il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, con conseguente responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. per i danni conseguenti all'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipulazione del protocollo di intesa.

I, 10 maggio 2019, n.435:
L'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile .

I, 15 marzo 2019, n.214
Nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 cit., per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall'art. 146, comma 5, il Codice per i beni culturali non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo.

II, 29 gennaio 2019, n. 74
Tendenzialmente la presentazione di una istanza di autotutela non consente la rimessione in termini per impugnare il provvedimento originario, una volta che il termine di impugnazione sia scaduto. In tale ottica, il diniego di autotutela è impugnabile solo quando si risolva in una nuova edizione del potere, quando cioè sia frutto di una nuova valutazione della fattispecie sulla base di nuovi dati di fatto.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

II, 13 agosto 2019, n. 702
Il Legislatore con la previsione dell'art. 120, comma 2 bis d.lg. 104/10 ha allargato, con una norma di carattere eccezionale, l'ambito dell'interesse a ricorrere, anche al caso di interessi privi del requisito dell'attualità. Ne consegue che, una volta abrogata la norma eccezionale, tornano ad espandersi i principi in tema di impugnazione degli atti procedimentali non immediatamente lesivi che impongono la loro impugnazione in uno con il provvedimento finale.

I, 30 luglio 2019, n.681:
Quando le norme regolamentari si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi, c'è non solo la facoltà, ma l'onere, di impugnativa immediata; quando invece le norme non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'amministrazione, cioè sono regolamenti che dettano norme volte a disciplinare la potestà dell'amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa non

c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo.

II, 10 giugno 2019, n. 523
La nullità derivante da violazione ed elusione del giudicato è sottoposta ad un regime processuale particolare che la differenzia in modo significativo dalla categoria generale. Tale azione, infatti, se, da un lato, non soggiace al termine di decadenza di 180 giorni stabilito per l'esercizio dell'azione, dovendo invece soggiacere al diverso termine di decadenza proprio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., dall'altro lato, si sottrae al regime dell'opponibilità e della rilevabilità d'ufficio proprio delle nullità, non essendo, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, c.p.a., opponibile dalla parte resistente o rilevabile d'ufficio dal giudice. Una volta esclusa la rilevabilità d'ufficio di tale nullità deve escludersi, per naturale conseguenza, la possibilità che tale nullità, ove affligga un atto intervenuto medio tempore in un giudizio di ottemperanza già radicato, possa essere denunciata tramite semplice memoria non notificata, dovendo, invece la parte, alternativamente, proporre ricorso autonomo ovvero proporre motivi aggiunti.

I, 25 marzo 2019, n.275:
Ai sensi dell'art. 2 delle norme transitorie c.p.a., l'ultrattività della disciplina previgente è limitata ai soli termini in corso alla data di entrata in vigore del codice, ovvero a quella del 16 settembre 2010 o, nel caso dell'art. 105, comma 3,, a quella di entrata in vigore a seguito del d.lg. 14 settembre 2012 n. 160. La disciplina transitoria del nuovo codice del processo amministrativo è ispirata al principio tempus regit actum, dal Legislatore, evidentemente, ritenuto preferibile rispetto al principio tempus regit processum, onde evitare un regime di « doppio binario » tra vecchi e nuovi processi, destinati a convivere per molto tempo fino all'esaurimento di quelli pendenti alla data di entrata in vigore del codice.

II, 4 marzo 2019, n. 173:
La commissione Albo Odontoiatri, quale organo dell'ordine cui spetta la rappresentanza esponenziale della professione odontoiatrica, è titolare di una specifica posizione qualificata – differenziata rispetto all'interesse alla legalità che fa capo a quivis de populo - all'attuazione dei provvedimenti "che comunque possano interessare la professione", sicché appare senz'altro legittimata, per un verso, a segnalare gli illeciti professionali in materia di pubblicità sanitaria e a sollecitare alle autorità locali l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge n. 175/1992, per altro verso, ad agire ex art. 7 commi 1 e 4 c.p.a. per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, in caso di diniego e/o di omissione dell'esercizio del corrispondente potere amministrativo.

II, 22 gennaio 2019, n. 54:
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione rispetto alla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione contravviene al divieto di venire contra factum proprium, laddove la stazione appaltante non provi di avere ritualmente comunicato l'aggiudicazione alla ricorrente, seconda in graduatoria, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il mero deposito in giudizio della determinazione pregiudizievole non può essere qualificato come evento idoneo, di per sé, ad integrare la conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione, a meno che non sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale che implichi l'accesso agli atti del fascicolo.

PROTEZIONE CIVILE

II, 6 novembre 2019, n. 849:
Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 16.8.2016, n. 376 in materia di concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive per gli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria devono essere interpretate alla luce di un criterio funzionale, ovvero nel senso che l'espressione "l'immobile nel quale ha sede l'attività" di

cui al punto 2.1 significa l'immobile nel quale si svolge l'attività economica e produttiva che ha subito il danno, sicché, in caso di società che gestisce un approdo turistico in forza di concessione demaniale marittima, tale nozione comprende senz'altro la diga foranea e la relativa massicciata oggetto della concessione.

PUBBLICA SICUREZZA

II, 11 febbraio 2019, n. 117
Ai sensi dell'art. 100 del t.u.l.p.s. n. 773 del 1931, al Questore spetta di sospendere la licenza di esercizio in tutte le ipotesi elencate nella disposizione medesima (verificarsi nell'esercizio di tumulti e gravi disordini; utilizzo del locale come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini)"; in tali ipotesi i Comuni sono formalmente competenti a revocare, anche per motivi di ordine pubblico, le autorizzazioni commerciali da loro stessi rilasciate ma a condizione che l'Autorità prefettizia abbia - a monte - formulato una richiesta in tal senso

PUBBLICO IMPIEGO

I, 3 luglio 2019, n. 684
E' illegittimo, ed impone all'amministrazione un nuovo esame, il diniego di concessione di equo indennizzo, ad un militare giustificato con mere formule di stile quali "... nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica; in particolare, anche nelle missioni estere non risultano contatti con sostanze potenzialmente cancerogene ed oltretutto il militare ha svolto ivi lavori di ufficio. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico.." a fronte di un quadro clinico, non contestato, di adenocarcinoma polmonare plurimetastizzato e dello svolgimento del servizio in aree notoriamente caratterizzate da inquinamento da uranio impoverito.

RIFIUTI

II, 20 dicembre 2019, n. 970
In tema di smaltimento di rifiuti può integrare un "trattamento" rilevante ai fini della riqualificazione dei rifiuti sub specie CER 19.12.12 ogni operazione di cernita meccanizzata, (anche) anteriore e prodromica al recupero dei rifiuti, ed altresì ogni processo fisico finalizzato a ridurre il volume della materia stoccata, agevolarne il recupero e facilitarne il trasporto, purché anche tali operazioni e processi vengano svolti meccanicamente.

SANITA'

II, 5 luglio 2019, n. 594:
Il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29.10.1984, n. 720 è stato successivamente attenuato dall'art. 7 del D. Lgs. 7.8.1997, n. 279 (esteso agli enti del comparto sanitario in forza dall'art. 77-quater commi 1 lett. c del D.L. 25.6.2008, n. 112), il quale ha confermato l'obbligo di versamento nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle sole entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente "direttamente" dal bilancio

dello Stato, escludendo dal riversamento nella tesoreria statale le disponibilità derivanti dalle entrate proprie, quali gli importi corrisposti ad un ente ospedaliero dagli assistiti a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket), che possono quindi rimanere sui conti aperti presso il proprio tesoriere, salvo l'obbligo di utilizzarle prioritariamente per i pagamenti.

STRANIERI

II, 1 aprile 2019, n. 292:
L'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998, a mente del quale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, facendo riferimento al "lavoratore" autonomo ed al relativo reddito, non può essere interpretato nel senso che il limite di reddito da assumere a parametro sia quello previsto dall'art. 8 comma 16 della legge 24.12.1993, n. 537 per i "disoccupati".

DATI STATISTICI

1) **Organigramma T.A.R. Liguria**

2) **Ricorsi per classificazione anni: 2018 – 2019**

3) **Tipologia provvedimenti emessi anno 2019**

4) **Grafico sentenze accolte/respinte**

5) **Grafico ultimo decennio ricorsi pervenuti – sentenze – definiti**

6) **Grafico storico ricorsi introitati – definiti - pendenti**

7) **Grafico ultimo decennio ricorsi pervenuti e ricorsi pervenuti con richiesta misura cautelare**

8) **Grafico sentenze 2018 – 2019 – richieste appelli e percentuale**

9) **Grafico pendenti ultimo decennio**

10) **Grafico provvedimenti emessi su Gratuito Patrocinio**

11) **Grafico Riti Abbreviati ultimo decennio**

1 - ORGANIGRAMMA PERSONALE T.A.R. LIGURIA

PERSONALE DI MAGISTRATURA

COMPOSIZIONE PRIMA SEZIONE

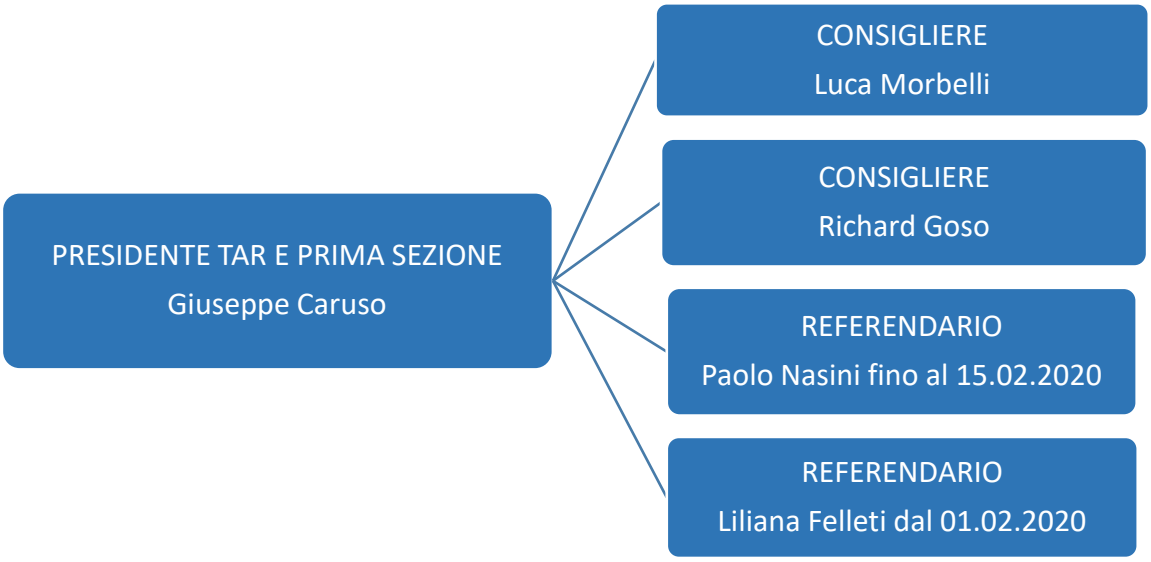

COMPOSIZIONE SECONDA SEZIONE

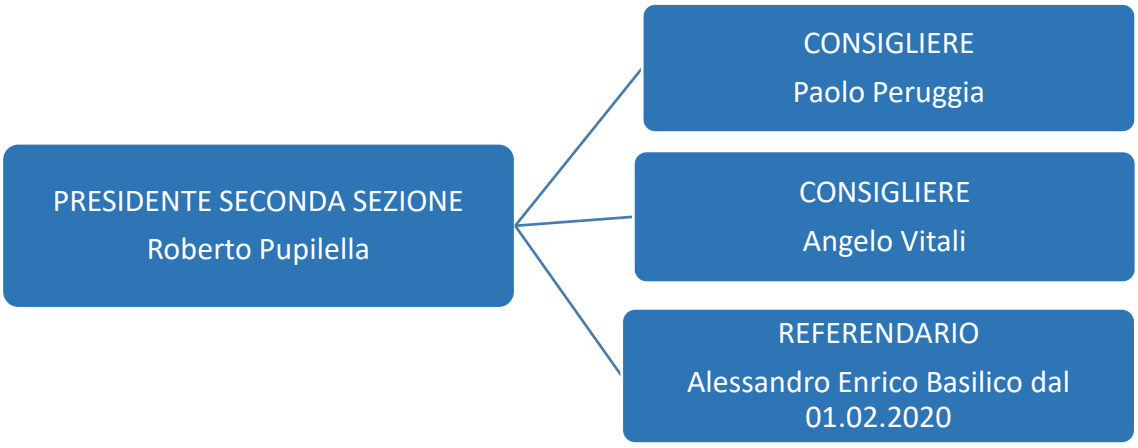

SEGRETERIA GENERALE

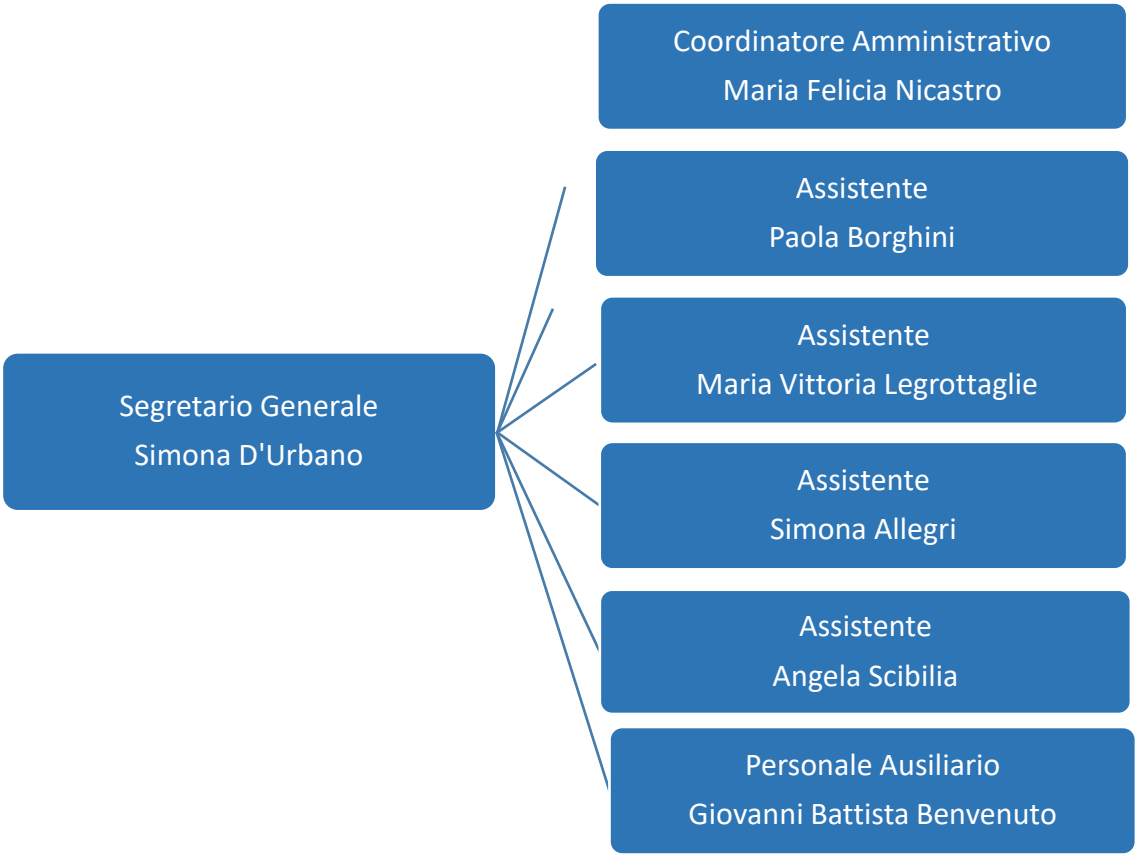

PERSONALE ACCETTAZIONE RICORSI – CONTRIBUTO UNIFICATO – G.P.

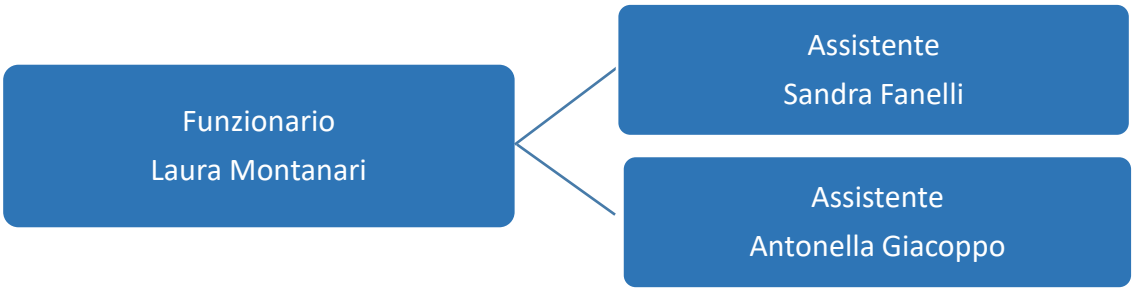

PERSONALE DI SEGRETERIA PRIMA SEZIONE

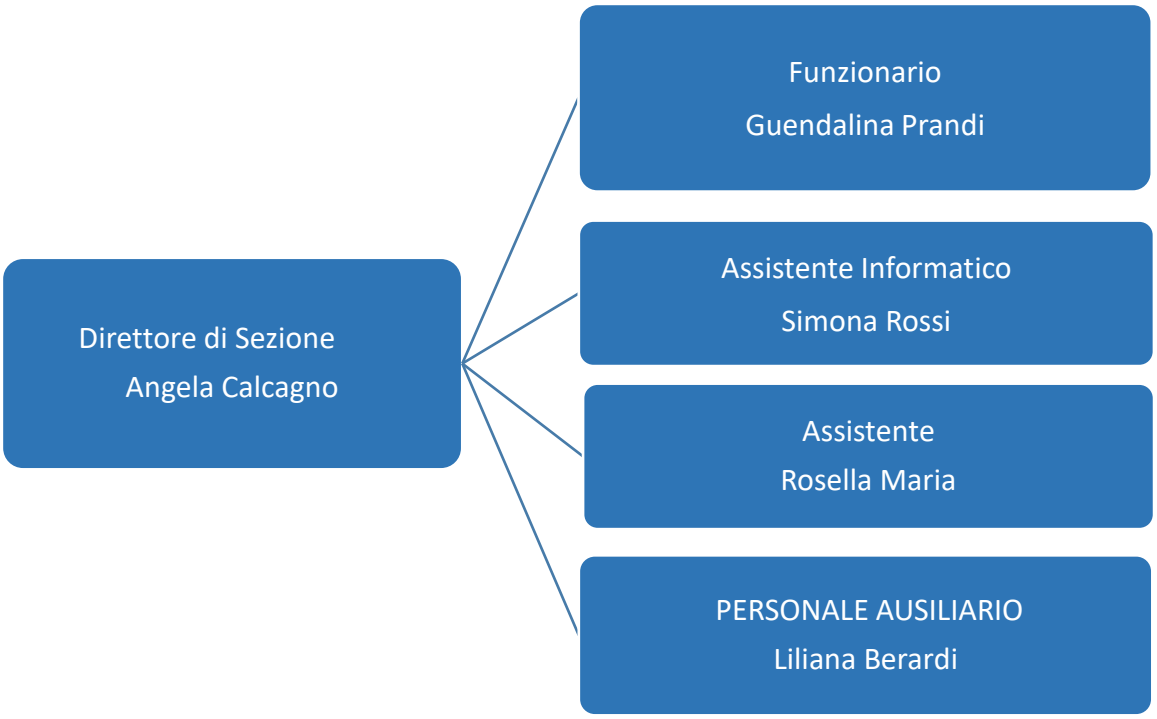

PERSONALE DI SEGRETERIA SECONDA SEZIONE

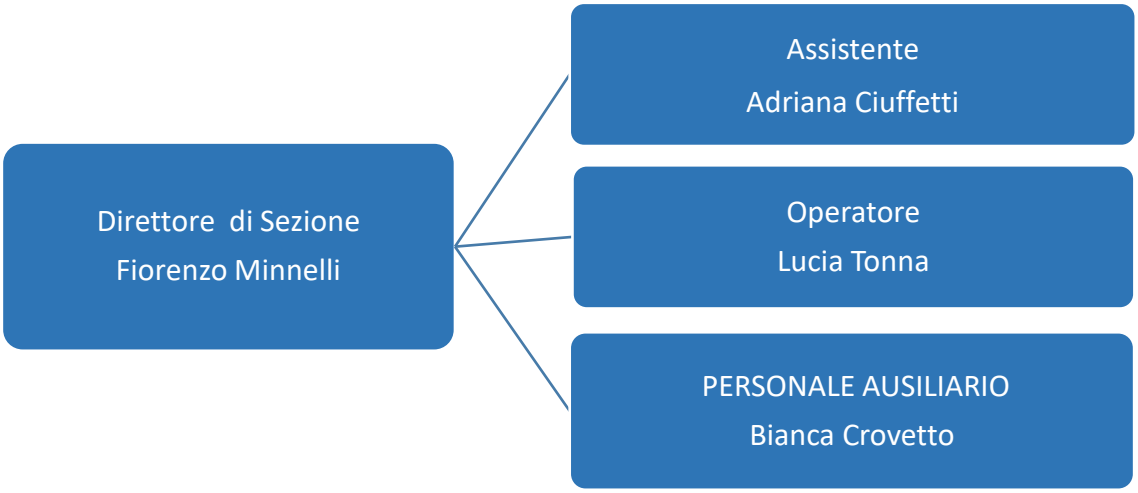

Ricorsi Depositati per Classificazione 2018 - 2019

Classificazione	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	21	15	6
AGRICOLTURA E FORESTE	O	2	-2
AMBIENTE	8	13	-5
ANTICHITA' E BELLE ARTI	5	8	-3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	88	94	-6
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTI VITA', ORGANIZZAZIONE)	3	O	3
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	67	62	5
CACCIA E PESCA	4	2	2
CARABINIERI	O	O	O
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	O	1	-1
CITTADINANZA	O	1	-1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	23	15	8
COMUNE E PROVINCIA	5O	34	16
DEMANIO STATALE, REGIONALE	29	25	4
EDILIZIA ED URBANISTICA	214	199	15
ELEZIONI	3	2	1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	1	3	-2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	1O7	69	38
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	5	7	-2
FARMACIA	2	2	O
FORZE ARMATE	4	1	3
INDUSTRIA	3	2	1
INQUINAMENTO	6	6	O
ISTRUZIONE	15	8	7
ORDINANZE CONT INGIBILI E URGENTI	6	4	2
PROFESSIONI E MESTIERI	6	7	-1
PUBBLICO IMPIEGO	48	8O	-32
REGIONE	7	7	0
SERVIZI PUBBLICI	15	12	3
SERVIZIO SANITARO NAZIONALE	6	7	-1
SICUREZZA PUBBLICA	61	52	9
STRANIERI	71	119	-48
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	6	1	5
TOTALI	884	860	24
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	1	0	1
TOTALI	885	860	24
RICORSI DUPLICATI	54	17	37
TOTALI RICORSI	939	877	62

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI EMESSI 2019

Riepilogo per Tipo Provvedimento				Riepilogo Ricorsi	
Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Definiti	Non Definiti
SENTENZA	816	9	825	840	9
DISPOSITIVO DI SENTENZA	1	0	1	1	0
ORDINANZA PRESIDENZIALE	0	2	2	0	2
ORDINANZA CAUTELARE	2	227	229	2	218
DECRETO CAUTELARE	0	81	81	0	79
DECRETO DECISORIO	150	0	150	150	0
ORDINANZA COLLEGIALE	4	79	83	4	73
DECRETO INGIUNTIVO	1	0	1	1	0
SENTENZA BREVE	116	0	116	116	0
DECRETO PRESIDENZIALE	1	37	38	1	27
DECRETO COLLEGIALE	21	0	21	21	0
GRATUITO PATROCINIO	0	35	35	0	34
TOTALE	**1112**	**470**	**1582**	**1136**	**442**

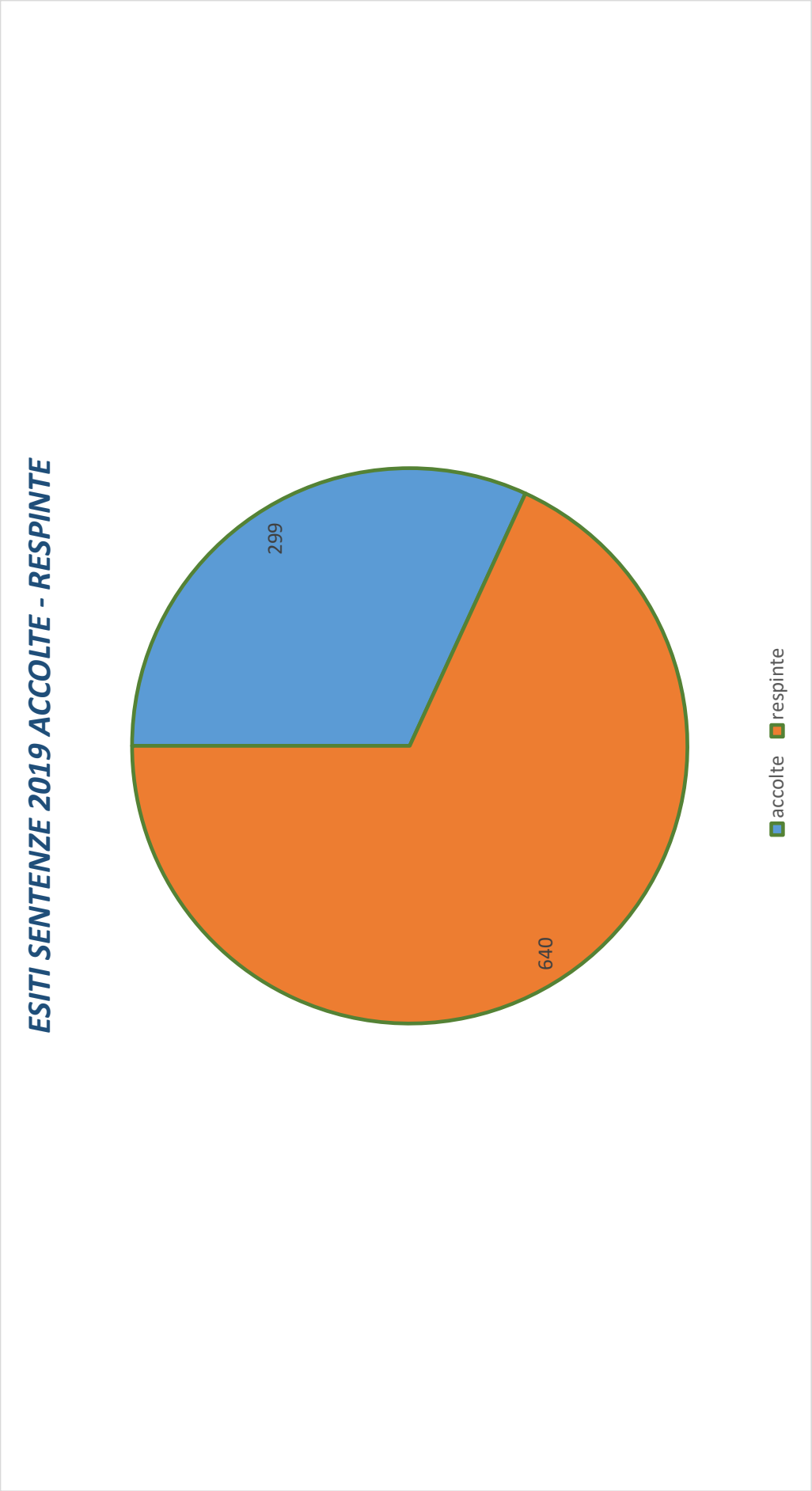
ESITI SENTENZE 2019 ACCOLTE - RESPINTE
299
640
accolte
respinte

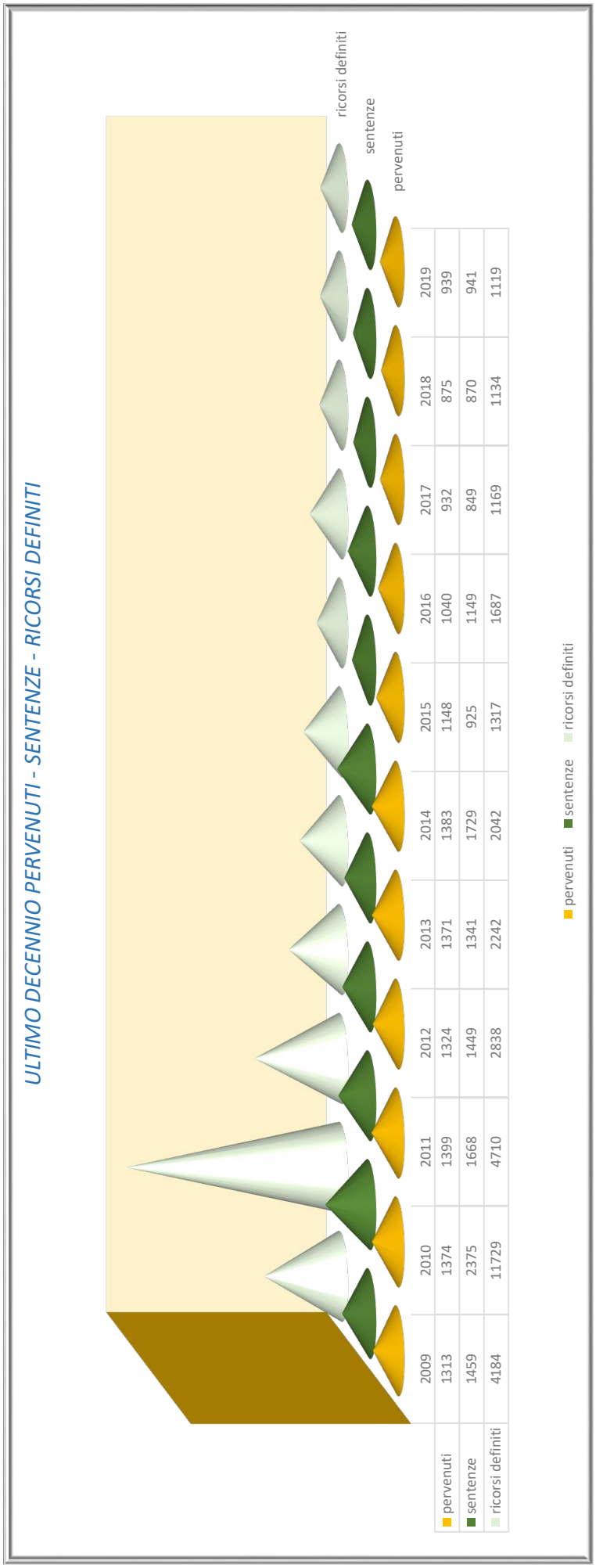

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
pervenuti	1313	1374	1399	1324	1371	1383	1148	1040	932	875	939
sentenze	1459	2375	1668	1449	1341	1729	925	1149	849	870	941
ricorsi definiti	4184	11729	4710	2838	2242	2042	1317	1687	1169	1134	1119

STORICO RICORSI DISTINTI PER ANNO - DATI AGGIORNATI IL 28 GENNAIO 2020

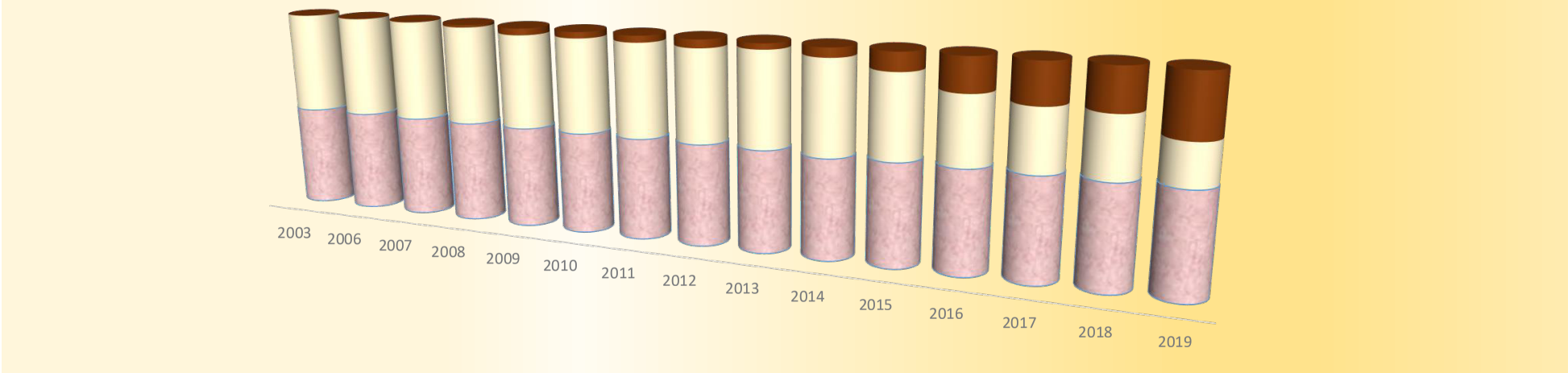

	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PENDENTI	1	6	7	29	87	85	93	109	79	132	207	343	368	358	557
DEFINITI	1726	1151	1196	1198	1226	1289	1306	1215	1292	1312	941	697	564	519	382
INTROITATI	1727	1157	1203	1227	1313	1374	1399	1324	1371	1383	1148	1040	932	875	939

INTROITATI DEFINITI PENDENTI

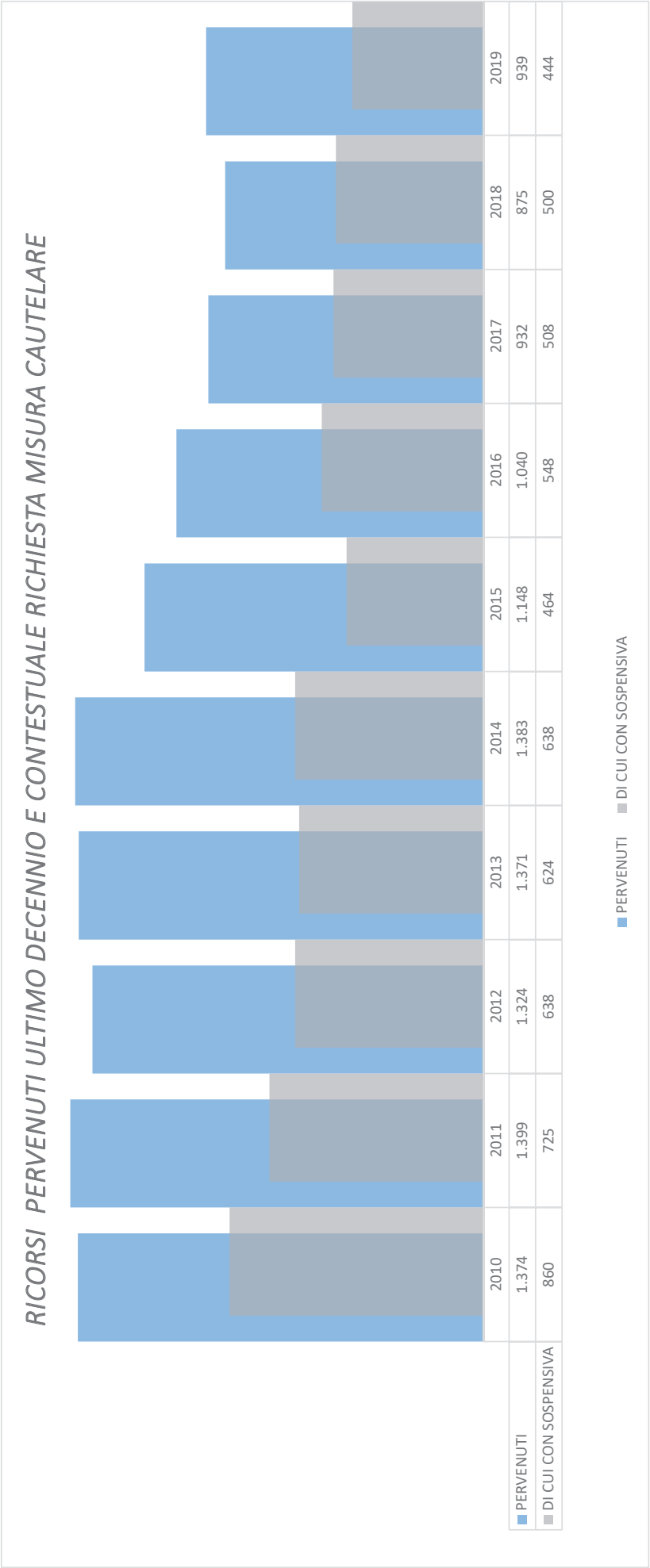
RICORSI PERVENUTI ULTIMO DECENNIO E CONTESTUALE RICHIESTA MISURA CAUTELARE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PERVENUTI 1.374 1.399 1.324 1.371 1.383 1.148 1.040 932 875 939
DI CUI CON SOSPENSIVA 860 725 638 624 638 464 548 508 500 444
PERVENUTI
DI CUI CON SOSPENSIVA

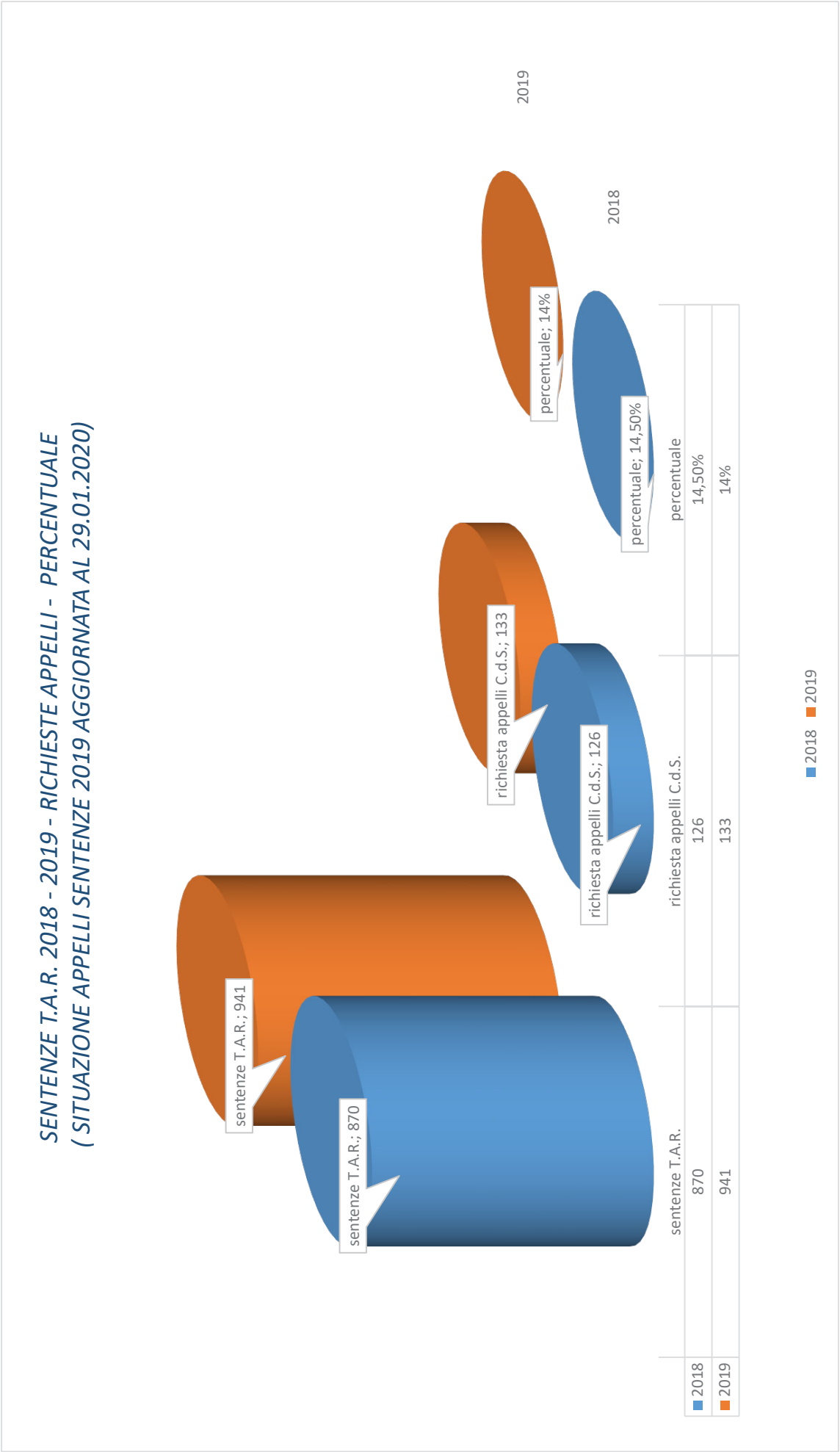
SENTENZE T.A.R. 2018 - 2019 - RICHIESTE APPELLI - PERCENTUALE
(SITUAZIONE APPELLI SENTENZE 2019 AGGIORNATA AL 29.01.2020)
sentenze T.A.R.; 941
sentenze T.A.R.; 870
richiesta appelli C.d.S.; 133
richiesta appelli C.d.S.; 126
percentuale; 14%
percentuale; 14,50%
2019
2018
sentenze T.A.R.
richiesta appelli C.d.S.
percentuale
2018 870 126 14,50%
2019 941 133 14%
2018
2019

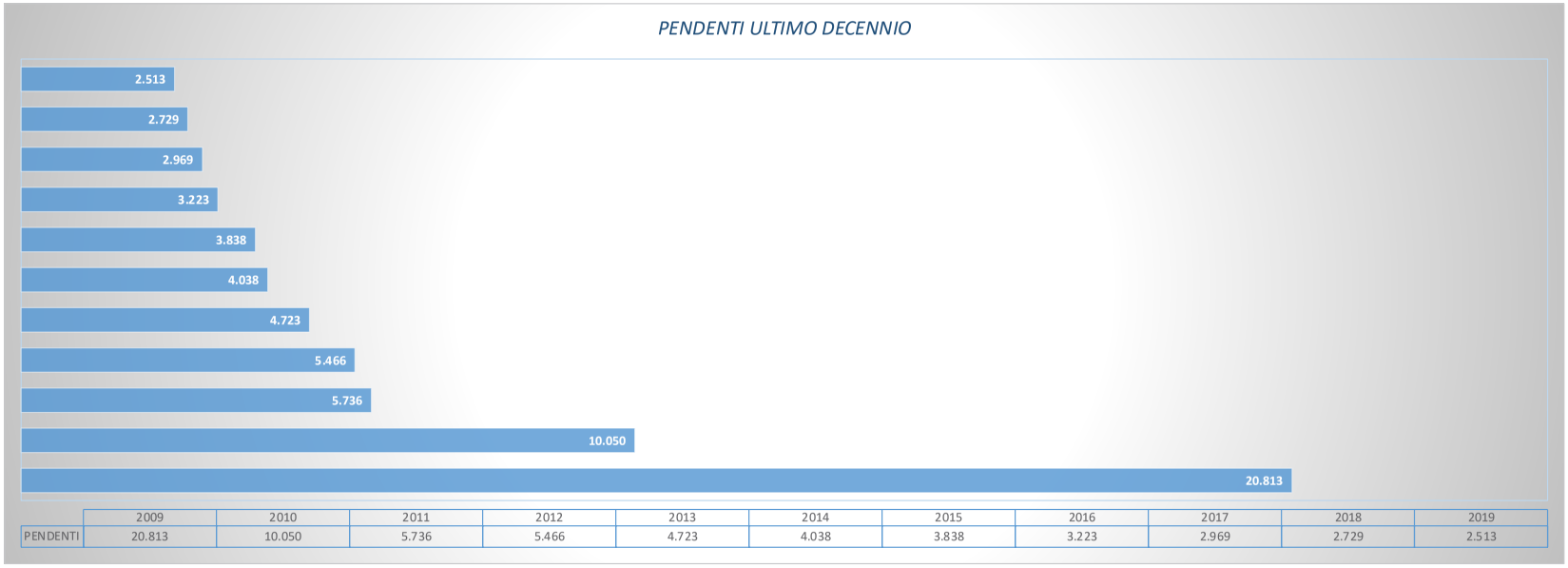

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PENDENTI	20.813	10.050	5.736	5.466	4.723	4.038	3.838	3.223	2.969	2.729	2.513

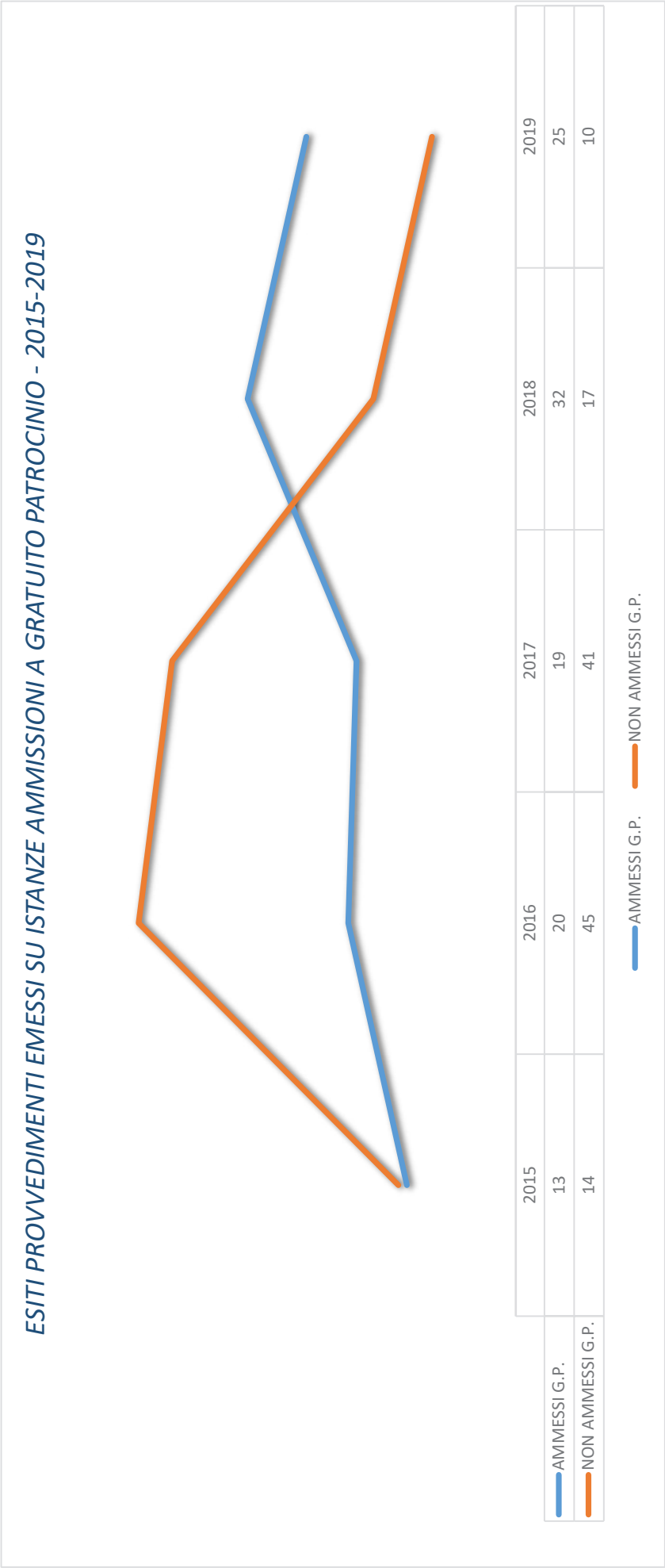
ESITI PROVVEDIMENTI EMESSI SU ISTANZE AMMISSIONI A GRATUITO PATROCINIO - 2015-2019
2015
2016
2017
2018
2019
AMMESSI G.P.
13
20
19
32
25
NON AMMESSI G.P.
14
45
41
17
10
AMMESSI G.P.
NON AMMESSI G.P.

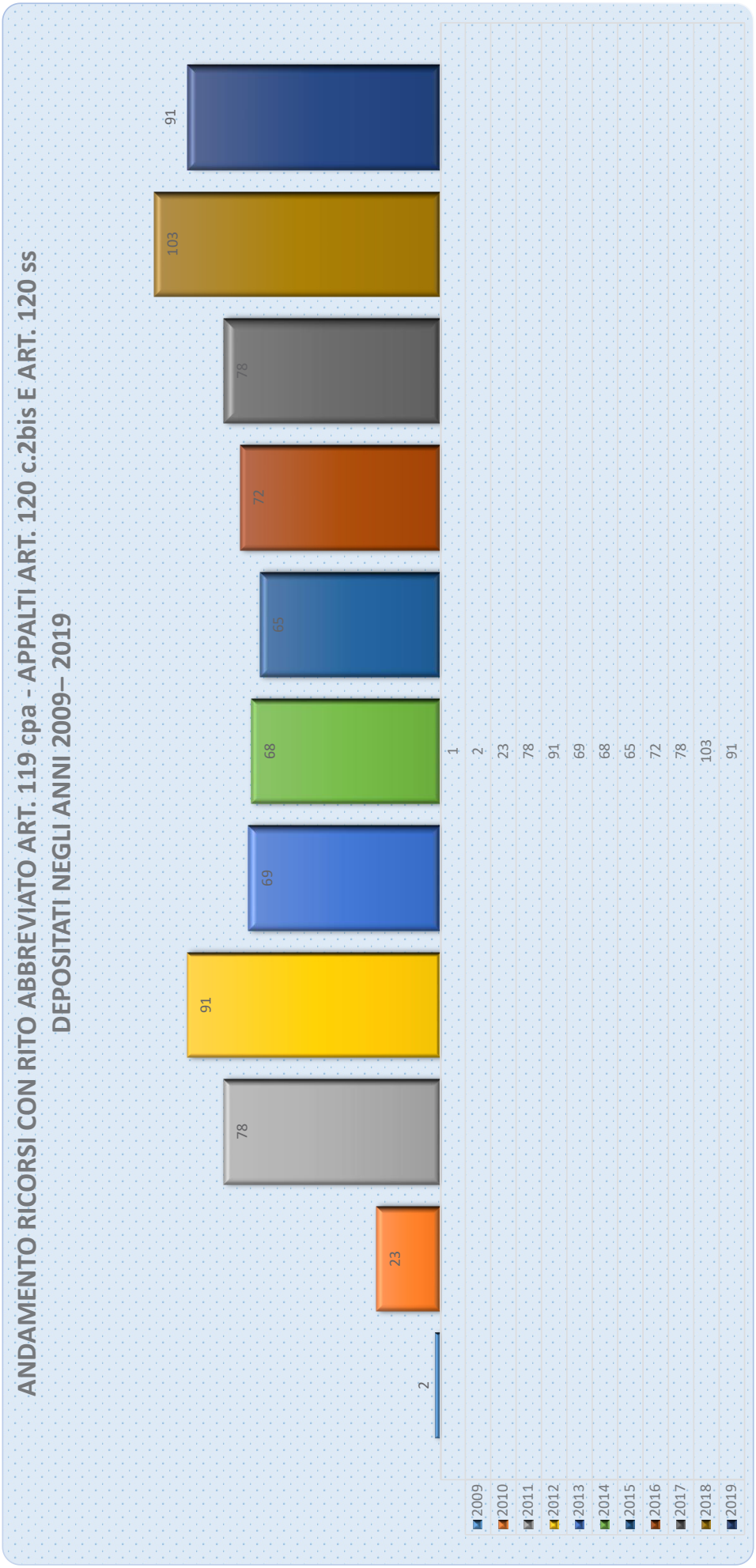
ANDAMENTO RICORSI CON RITO ABBREVIATO ART. 119 cpa - APPALTI ART. 120 c.2bis E ART. 120 ss
DEPOSITATI NEGLI ANNI 2009– 2019
2
23
78
91
69
68
65
72
78
103
91
1
2
23
78
91
69
68
65
72
78
103
91
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019